

# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

(in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni)

## **Manuale di organizzazione, gestione e controllo**



**NECSI HOLDING S.R.L.**

*Versione 1.0  
24 gennaio 2022*

## INDICE

1	FINALITA' DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....	5
2	GOVERNANCE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	6
3	CONTENUTI DEL DECRETO, INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI .....	7
4	APPROCCIO METODOLOGICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO 231.....	11
5	DESTINATARI DEL MODELLO.....	11
6	RAPPORTI TRA MODELLO E CODICE ETICO DI GRUPPO .....	11
7	STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE .....	12
8	PRINCIPI DI PREVENZIONE E STRUTTURA DEI CONTROLLI .....	14
9	ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI .....	15
10	COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO .....	21
11	SISTEMA SANZIONATORIO.....	22
12	RIFERIMENTI.....	23
<b>PARTE SPECIALE – I REATI EX D.LGS. 231/2001 IN NECSI HOLDING .....</b>		<b>24</b>
1	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	24
2	REATI SOCIETARI .....	36
3	DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....	44
4	REATI AMBIENTALI .....	49
5	REATI DI RICICLAGGIO.....	52
6	DELITTI INFORMATICI E ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI .....	57
7	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA .....	60
8	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO .....	61
9	FALSITA' IN STRUMENTI DI PAGAMENTO O SEGNI DI RICONOSCIMENTO... <b>Errore.</b> <b>Il segnalibro non è definito.</b>	
10	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	65
11	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE .....	67
12	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	69
13	DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANCHE TRANSAZIONALI) e DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	72
14	DELITTI DI RAZZISMO E XENOFOBIA.....	77
15	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.....	78
16	REATI TRIBUTARI .....	81
17	INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE .....	86

## PREMESSA

### La struttura del manuale

Il presente manuale si compone di una serie articolata e organizzata di documenti che sono da considerare come un corpo unico.

In dettaglio il manuale è così composto:

- **Presente testo**; parte descrittiva del **Manuale di organizzazione, gestione e controllo**
- **Allegato 1** - Testo del Decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche e integrazioni
- **Allegato 2** - Elenco dei reati presupposto per la responsabilità ex Decreto Legislativo 231/2001
- **Allegato 3** - Valutazione dei rischi 231 e piano di miglioramento residuo
- **Allegato 4** - Sistema Sanzionatorio
- **Allegato 5** - Codice Etico di Gruppo
- **Allegato 6** - Protocolli e Procedure Preventive 231
- **Allegato 7** - Procedura gestione obblighi informativi (con relativo allegato)

L'articolazione in un documento "centrale" e in una serie di allegati risponde all'esigenza di facilitare un più efficiente aggiornamento (i vari documenti sono aggiornabili separatamente; ciascuno sarà contraddistinto da un numero di edizione che consentirà di mantenerne traccia) e di salvaguardare la riservatezza di alcuni di essi (es. Valutazione dei rischi 231 e piano di miglioramento residuo).

Tali documenti, unitamente ai diversi Regolamenti in vigore nella Società, alle Procedure interne e ad ulteriori regole vigenti, che vengono espressamente richiamati nel presente Modello e che ne costituiscono parte integrante, realizzano le misure di prevenzione volte a contrastare i rischi reato presupposto (per semplicità nel seguito con il termine "**Modello**" si intenderà l'insieme di tali regole, sia che siano contenute nel documento denominato "Manuale del Modello di Organizzazione, gestione e Controllo" sia che siano previste nel Codice Etico di Gruppo, nei Protocolli, nelle Procedure, nei Regolamenti od in altri documenti aziendali).

### **Il Decreto Legislativo 231/2001**

Il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 (il "**Decreto**") ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una nuova specie di responsabilità: la responsabilità amministrativa degli enti, delle società, delle associazioni e delle persone giuridiche, per determinati reati che siano commessi (o anche solo tentati) da soggetti che abbiano agito nel loro interesse o a loro vantaggio.

In base al **Decreto**, qualora un soggetto commetta un determinato reato nell'interesse o a vantaggio di una società, da tale reato discenderà non solo la responsabilità penale del soggetto che lo ha commesso, ma anche la responsabilità amministrativa della società.

La legge tassativamente indica i reati al compimento dei quali è connessa la responsabilità amministrativa dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi (i "**Reati**").

**NECSI HOLDING** SRL (di seguito anche la "Società" o "NECSI HOLDING") è un'azienda costituita nel 2021 che ha ad oggetto, in particolare:

- l'esercizio di attività di assunzione di partecipazioni in Italia o all'estero, ossia l'attività di acquisizione, detenzione, gestione e cessione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese e il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nei quali partecipa;
- la presentazione di servizi amministrativi ed esecutivi in favore di società, enti, imprese, privati e terzi in genere, tra cui ad esempio la tenuta e l'aggiornamento di scritture contabili di ogni tipo, l'elaborazione di dati, tabelle, rendiconti, grafici e testi in genere, la gestione del personale e delle pratiche amministrative connesse, la definizione di piani operativi di marketing ed il supporto per l'attività commerciale e di sviluppo dei mercati, attività di ricerca e sviluppo.

La Società appartiene a quella categoria di enti giuridici che possono incorrere nella responsabilità amministrativa in questione ed ha inteso pertanto adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo capace di prevenire la commissione dei **Reati** e che, in caso di commissione, impedisca, alle condizioni stabilite dal **Decreto**, il sorgere della responsabilità amministrativa.

Il Consiglio di Amministrazione di NECSI HOLDING ha approvato, in data 24/01/2022, il **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**, predisposto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 231/2001.

La Società si è dotata, pertanto, di un modello organizzativo, di un sistema di controllo interno e di idonee norme di comportamento in grado di prevenire la commissione dei reati annoverati dal Decreto sia da parte dei soggetti (amministratori, dipendenti o altri collaboratori della Società) cosiddetti "apicali" che da parte di quelli sottoposti alla loro vigilanza o direzione.

### 1 FINALITA' DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- fornisce indicazioni sui contenuti del Decreto, che introduce nel nostro ordinamento giuridico una responsabilità delle società e degli enti per i reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da propri esponenti o da propri dipendenti;
- delinea il modello di organizzazione, gestione e controllo di NECSI HOLDING, volto a informare sui contenuti della legge, ad indirizzare le attività aziendali in linea con il Modello e a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso.

In particolare, si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di NECSI HOLDING in attività "sensibili" in base al Decreto Legislativo 231/2001, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito, passibile di sanzioni nei propri confronti e nei riguardi dell'azienda (se questa ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, o comunque se questo ultimo è stato commesso nel suo interesse);
- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati da NECSI HOLDING in quanto contrari alle disposizioni di legge e ai principi cui NECSI HOLDING intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- esporre tali principi ed esplicitare il modello di organizzazione, gestione e controllo in uso;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo interne, indirizzate in particolare agli ambiti aziendali più esposti al Decreto Legislativo 231/2001, per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

A tale fine il documento tiene in debito conto i contenuti dello Statuto della Società, i principi di gestione e amministrazione della Società e la sua struttura organizzativa, e fa riferimento al complesso delle norme procedurali interne e dei sistemi di controllo in essere.

Poiché il contesto aziendale è in continua evoluzione, anche il grado di esposizione della Società alle conseguenze giuridiche di cui al Decreto Legislativo 231 può variare nel tempo. Di conseguenza la ricognizione e la mappatura dei rischi saranno periodicamente monitorate ed aggiornate. Nel procedere agli aggiornamenti si terrà conto di fattori quali, ad esempio:

- l'entrata in vigore di nuove regole e normative che incidano sull'operatività della Società;
- le variazioni degli interlocutori esterni e le modifiche dell'approccio al *business* e ai mercati, delle leve di competizione e comunicazione al mercato;
- le variazioni al sistema interno di organizzazione, gestione e controllo.

Il periodico aggiornamento del Modello è "stimolato" dall'Organismo di Vigilanza. Tale Organismo opera sulla base della mappa dei rischi in essere, rileva la situazione effettiva (ambiente di controllo, etc.), misura i *gap* esistenti tra la prima e la seconda e richiede l'aggiornamento delle valutazioni del potenziale rischio. Su tali attività di monitoraggio e

proposizione e sul loro andamento ed esito, l'Organismo di Vigilanza informa e relaziona il Consiglio d'Amministrazione almeno una volta l'anno.

## **2 GOVERNANCE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e ogni suo aggiornamento, modifica, integrazione e variazione vengono approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei consiglieri:

- i poteri necessari per apportare:
  - modifiche non sostanziali (vale a dire senza potenziali impatti sull'idoneità ed efficacia preventiva del Modello);
  - modifiche sostanziali che comportano un rafforzamento dell'efficacia del Modello, dei suoi protocolli e di ogni altra procedura aziendale che abbia una rilevanza ai fini della prevenzione dei reati 231;
- i poteri necessari per dare attuazione al piano di implementazione del Modello, ove vi sia;
- i poteri necessari per dare attuazione alla formazione e alla diffusione prevista dal Modello o comunque necessaria od opportuna.

Ogni altra decisione relativa al Modello o alla sua attuazione (in particolare, ogni modifica all'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati) sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, il quale ha facoltà di attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di dare esecuzione alle delibere del Consiglio stesso.

I consiglieri a cui siano stati delegati i poteri di cui sopra riferiscono tempestivamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'esercizio dei poteri stessi.

Il Consiglio di Amministrazione può identificare un suo rappresentante per i rapporti con l'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche, integrazioni, variazioni e aggiornamenti al presente Modello sono adottate anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza (o dal Collegio Sindacale che svolge le funzioni dell'OdV, se presente).

Può essere richiesto all'Organismo di Vigilanza di rendere il proprio parere non vincolante relativamente alla modifica del Modello.

Il Modello e le procedure inerenti i processi sensibili ivi indicati devono essere tempestivamente modificati quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo e nell'assetto societario e/o nell'organizzazione aziendale, tali da comportare la necessità di variare le previsioni del Modello stesso, allo scopo di mantenere la sua efficienza.

Il presente Modello deve essere modificato anche quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza l'inadeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato a garantire l'efficace prevenzione dei rischi. I responsabili delle funzioni aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure e dei protocolli finalizzati ad impedire la commissione di Reati e, qualora riscontrino l'esigenza di modificarli e aggiornarli, ne propongono la modifica al Consiglio di Amministrazione. Qualora il Consiglio

di Amministrazione attribuisca ad un Consigliere Delegato i poteri di modifica e attuazione del Modello di cui al primo capoverso del presente Par. 2, oppure, il Consiglio di Amministrazione individui un rappresentante del CdA per i rapporti con l'OdV, le modifiche devono essere proposte a quest'ultimo. In ogni caso deve esserne data informazione all'Organismo di Vigilanza (o al Collegio Sindacale con funzioni dell'OdV, se presente). L'Organismo (o al Collegio Sindacale con funzioni dell'OdV, se presente) potrà richiedere ai responsabili delle funzioni aziendali di comunicare gli esiti delle suddette verifiche periodiche.

### **3 CONTENUTI DEL DECRETO, INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI**

Il Decreto Legislativo 231/2001 è un provvedimento fortemente innovativo per l'ordinamento del nostro Paese, che adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche (e degli altri enti anche non forniti di personalità giuridica) ad alcune importanti Convenzioni internazionali e Direttive dell'Unione Europea, superando il tradizionale principio *societas delinquere non potest*.

Con il Decreto Legislativo 231/2001 e le sue successive integrazioni normative è diventato legge dello Stato il principio per cui le persone giuridiche rispondono patrimonialmente ed in modo diretto, e non solo civilisticamente, dei reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da chi opera professionalmente al loro interno o, comunque, con loro intrattiene rapporti.

La responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati specificamente richiamati nel capo I, sezione III, agli articoli 23, 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis1, 25 ter, 25 quater, 25 quater1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 terdecies, 25 quaterdecies, 25 quinquiesdecies e 25 sexiesdecies del D.Lgs.231/2001 (cosiddetti "reati-presupposto").

Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione la responsabilità dell'Ente è stata estesa ad altre tipologie di reato, per effetto di provvedimenti normativi successivi al D.Lgs. 231/2001 (Decreto Legislativo n. 61 dell'11 aprile 2002 in materia di illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, Legge n. 7 del 14 gennaio 2003 in relazione alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, Legge n. 228 dell'11 agosto 2003 relativa alle misure contro la tratta di persone, Legge n. 62 del 18 aprile 2005, Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 in materia di tutela del risparmio, Legge n. 146 del 16 marzo 2006 in materia di reati del crimine organizzato transnazionale, Legge n. 123 del 10 agosto 2007 in materia di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime inerenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro, Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, Legge n. 48 del 18 marzo 2008 in materia di criminalità informatica, la Legge S.733-B recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, la Legge S.1195-B Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, Legge n. 116 del 3 agosto 2009 in relazione alla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, Decreto Legislativo n. 121 del 16 agosto 2011 sulla tutela penale dell'ambiente, Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 in materia di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, Legge n. 190 del 6 novembre 2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione, Decreto Legge n. 93 del 14 agosto 2013 in materia di sicurezza e contrasto della violenza di

genere, Decreto Legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 in materia di autoriciclaggio, Legge n. 68 del 22 maggio 2015 in materia di delitti contro l'ambiente, Legge n. 69 del 27 maggio 2015 in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, Decreto Legislativo n.7 del 15 gennaio 2016 in materia di documenti informatici, Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e sfruttamento del lavoro, Legge n. 236 dell'11 dicembre 2016 in materia di traffico di organi, Decreto Legislativo n. 38 del 15 marzo 2017 relativo alla lotta contro la corruzione nel settore privato, Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 contenente modifiche al codice delle leggi antimafia, Legge n. 167 del 20 novembre 2017 relativa agli adempimenti derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, Legge n. 179 del 30 novembre 2017 in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità, Decreto Legislativo n. 21 del 1 marzo 2018 contenente modifiche al codice penale, Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 contenente misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, Legge 3 maggio 2019 n. 39 in materia di frodi in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa, Legge 21 maggio 2019 n. 43 recante "Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso" e Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 contenente Disposizioni urgenti in materia fiscale, D.l. 14 luglio 2020, n. 75 con il quale è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione), e della L. 18 novembre 2019, n. 133, in materia di sicurezza cibernetica. Il Testo del Decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche è riportato nell'**Allegato 1**.

Le categorie di reato previste ad oggi dal Decreto sono:

- inosservanza delle sanzioni interdittive applicate all'Ente (art. 23 del D.lgs. 231/2001);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del D.Lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (disposizioni contro le immigrazioni clandestine, ecc - introdotti dalla Legge comunitaria 2005 approvata con L. 25 gennaio 2006, n.29);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 del D.Lgs. 231/2001);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del D.Lgs. 231/2001);
- reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001);



- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25 quater.1 del D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001);
- abusi di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001);
- reati ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001);
- razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del D.Lgs. 231/2001);
- reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001);
- contrabbando (art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001).

**L'Allegato 2** contiene l'elenco esaustivo dei reati presupposto e delle relative sanzioni.

Il Decreto Legislativo 231/2001 consente all'Ente di esimersi da tale responsabilità amministrativa (il cosiddetto "scudo protettivo"), nel caso in cui esso dimostri, in occasione della commissione di un reato compreso tra quelli richiamati dal Decreto, la sua assoluta estraneità ai fatti criminosi, con conseguente accertamento di responsabilità esclusivamente in capo al soggetto agente che ha commesso l'illecito.

La suddetta estraneità dell'Ente ai fatti criminosi va comprovata dimostrando di aver adottato ed efficacemente attuato un complesso di norme organizzative e di condotta (il cosiddetto "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo") idonee a prevenire la commissione degli illeciti in questione.

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
- prevedere le specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato previsto nel Decreto sia stato commesso da persone che esercitano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone cui facciano capo, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i cosiddetti "Soggetti apicali"<sup>1</sup>), l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Come emerge dai brevi cenni precedenti, sono previsti due diversi tipi di relazioni che "collegano" la società nel cui interesse o vantaggio può essere commesso un reato e l'autore del reato medesimo. L'art. 5 fa riferimento, al comma 1, ai cosiddetti soggetti in posizione apicale definiti come "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente". Si tratta in genere di amministratori, direttori generali, responsabili preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale. Il comma 2 del medesimo articolo fa invece riferimento alle "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

La differente posizione dei soggetti eventualmente coinvolti nella commissione dei reati comporta diversi criteri di attribuzione della responsabilità in capo all'azienda medesima. L'art. 6 del Decreto pone a carico dell'ente l'onere di provare l'avvenuta adozione delle misure preventive solo nel caso in cui l'autore del reato sia persona posta in posizione cosiddetta "apicale". Diversamente, si ritiene – sulla base dell'interpretazione della lettera della norma – che nel caso in cui l'autore del reato sia sottoposto all'altrui direzione o vigilanza l'onere probatorio spetti al Pubblico Ministero.

Fermo restando il dettato normativo di cui all'art. 5 del Decreto e la relativa prassi applicativa, i criteri che in NECSI HOLDING consentono di individuare e di identificare i soggetti in posizione apicale possono essere così sintetizzati:

- collocazione gerarchica al vertice di NECSI HOLDING (Consiglieri di Amministrazione, compreso l'Amministratore Delegato).

---

<sup>1</sup> "Si pensi alla posizione dell'amministratore unico o delegato o più in generale ai componenti del relativo consiglio nonché ai cosiddetti direttori generali come considerati dall'art 2396 cc".

Fonte: «Responsabilità penale di enti e persone giuridiche, Nicola D'Angelo, Maggioli 2008, pag. 95, nota 60».

È pertanto possibile identificare i soggetti apicali avvalendosi dell'**Organigramma aziendale**, a cui si rinvia (documento che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Modello, nella sua versione via via aggiornata).

#### **4 APPROCCIO METODOLOGICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO 231**

Ad un gruppo di lavoro composto da personale interno e da una società di consulenza è stato affidato il compito di assistere la Direzione aziendale nell'analisi del contesto, nell'identificazione degli ambiti aziendali maggiormente esposti alle conseguenze sanzionatorie previste dal Decreto e nella determinazione dell'entità dei rischi rilevanti.

In particolare, Direzione e gruppo di lavoro hanno:

- approfondito i contenuti e l'interpretazione della normativa, nonché le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- effettuato una ricognizione degli ambiti aziendali dove, in assenza di tutele, è maggiore la probabilità di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- identificato i principi ed i requisiti di un sistema di controlli idoneo (vedi paragrafo 8.1);
- recepito i presidi organizzativi, procedurali e amministrativi esistenti (es. organizzazione interna, assetto di poteri, deleghe e procure, prassi operative e procedure scritte) al momento adottati;
- valutato l'idoneità e la completezza (rispetto ai principi di controllo) dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi esistenti;
- identificato ulteriori punti di controllo (ad esempio introduzione di controlli di primo, secondo o terzo livello, formalizzazione di protocolli preventivi, etc.);
- sintetizzato il profilo di rischio nell'Allegato 3 – Valutazione dei rischi 231 e piano di miglioramento residuo.

#### **5 DESTINATARI DEL MODELLO**

Le previsioni del Modello si applicano, senza eccezione alcuna, ai seguenti soggetti (di seguito, "**Destinatari**"):

- *Soggetti Interni* (di seguito anche il "*Personale*"): che hanno un rapporto continuativo, a tempo determinato o indeterminato con la Società; a titolo esemplificativo, gli Organi sociali, i dipendenti, i collaboratori (compresi i lavoratori parasubordinati), gli stagisti e i tirocinanti;
- *Soggetti Terzi* (di seguito anche i "*Terzi*"): professionisti esterni, partner, fornitori e consulenti, società di somministrazione e, in generale, coloro che, avendo rapporti con la Società, nello svolgere attività in nome e/o per conto di NECSI HOLDING o comunque, nello svolgimento delle proprie attività per la Società, sono esposti al rischio di commissione di reati ex D.Lgs. 231/2001 nell'interesse o nel vantaggio della Società.

#### **6 CODICE ETICO DI GRUPPO**

Il gruppo Necsi da sempre opera con trasparenza, onestà, nonché con diligenza, correttezza ed integrità, nel rispetto non solo delle leggi e delle normative vigenti, ma anche dei valori

morali che sono considerati irrinunciabili. In questa prospettiva, la Società intende aderire ai principi di cui al D. Lgs. n. 231/2001 mediante l'adozione del Modello, del quale costituisce parte integrante il **Codice Etico di Gruppo, allegato 5** al Modello stesso.

Il Codice Etico di Gruppo è finalizzato, innanzitutto, a consentire la divulgazione e la condivisione dei principi etici (Sezione Principi Etici) in esso contenuti all'interno del Gruppo NECSI nonché a fungere da elemento distintivo ed identificativo delle Società del Gruppo nei confronti del mercato e dei terzi che intrattengono rapporti con la stessa. I suddetti principi di per sé possono non rilevare dal punto di vista 231 ma il rispetto degli stessi concorre a creare un "ambiente" favorevole alla prevenzione dei reati.

La "Sezione 2\_Comportamenti 231" mira invece a raccomandare o vietare determinati comportamenti nell'ottica di prevenire i reati previsti dal Decreto 231; pertanto la violazione di quanto prescritto nella suddetta Sezione è sanzionabile.

## **7 STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE**

Una struttura organizzativa idonea ai fini preventivi propri del Decreto è caratterizzata, in sintesi, dai seguenti principi:

- organo amministrativo collegiale;
- a nessun soggetto vengano dati poteri illimitati;
- chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche;
- attribuzione di poteri di rappresentanza nei limiti in cui è strettamente necessario e comunque in limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dal soggetto cui sono attribuiti.

In considerazione del quadro che emerge dalla analisi del contesto, dalla valutazione dell'ambiente di controllo e dalla identificazione dei rischi, dei soggetti e dei reati potenziali, sono stati identificati e delineati i sistemi e i meccanismi di prevenzione di cui NECSI HOLDING è dotata. Se ne riporta l'articolazione nei successivi paragrafi.

### **7.1 Organi societari**

Sono previsti nello Statuto vigente. Le attribuzioni degli organi societari sono disciplinate dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

La gestione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione che ha delegato sue attribuzioni ex art. 2381 c.c. a dei Consiglieri delegati con esclusione delle materie riservate dalla legge o dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione. Le relative funzioni e i poteri sono previsti e disciplinati rispettivamente nello Statuto e nelle deleghe formalmente attribuite.

### **7.2 Definizione di responsabilità, unità organizzative, poteri**

Un Modello organizzativo che risponda alla finalità preventiva propria del d.lgs. 231/01 deve prevedere una codifica **dell'organizzazione e dei ruoli aziendali** in linea con alcuni principi:

- rappresentare inequivocabilmente le relazioni gerarchiche ed esplicitare le aree/funzioni aziendali con indicazione dei relativi responsabili e addetti
- essere integrato dalla descrizione delle principali attività in capo alle diverse funzioni, comprendendo le attività sensibili dal punto di vista 231, distinguendo i ruoli di «responsabile» e di «addetto»; tali ruoli vanno codificati in apposite job description.

Più in generale le regole alle quali deve uniformarsi una corretta organizzazione aziendale in un'ottica di prevenzione dei reati sono le seguenti:

- attribuzione delle attività aziendali a soggetti che possiedono le competenze necessarie a svolgerle correttamente;
- attuare – ove possibile - la segregazione delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo (all'interno di un processo aziendale, funzioni separate - e in contrapposizione - dovrebbero decidere ed autorizzare un'operazione, effettuarla, registrarla, controllarla, pagarne o incassarne il prezzo).

La chiara attribuzione di qualsiasi attività ad una specifica persona o unità organizzativa consente di escludere il legittimo intervento da parte di soggetti diversi da quelli identificati, e di identificare con precisione le responsabilità in caso di eventuali deviazioni da procedure/regolamenti.

E' necessario inoltre formalizzare la disciplina del processo decisionale relativo all'organizzazione (chi interviene nelle scelte di attribuzione di responsabilità/ mutamento dell'organigramma, come avvengono le relative comunicazioni, etc.).

NECSI HOLDING ha costruito il proprio Organigramma aziendale e i Mansionari nel rispetto dei suddetti principi.

Tale documento è soggetto a costante aggiornamento ed evoluzione in funzione dei mutamenti che intervengono nella corrente conduzione dell'attività. E' compito dell'Amministratore Delegato mantenere sempre aggiornato l'organigramma e i documenti ad esso collegati per assicurare una chiara definizione formale dei compiti assegnati ad ogni unità della struttura della Società.

L'Organigramma e i Mansionari costituiscono parti integranti e sostanziali del presente Modello, nelle loro versioni via via aggiornate.

Inoltre, un Modello organizzativo che risponda alla finalità preventiva propria del d.lgs. 231/01 deve ispirare **l'assetto di poteri e procure** ad alcuni principi generali di prevenzione del rischio:

- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate
- delega di poteri con delimitazione secondo un confine funzionale (limitazione dei poteri per area di competenza) e orizzontale (limitazione dei poteri per livello gerarchico)
- poteri di spesa attribuiti con soglie di spesa e/o con firma congiunta.

Sulla base delle necessità operative della Società e nel rispetto dei suddetti principi il CdA di NECSI HOLDING ha definito un assetto di deleghe e procure, anche in relazione ad aree rilevanti ai fini 231 (così come individuate dalla Valutazione dei Rischi operata dalla Società). L'assetto di poteri costituisce parte integrante del presente Modello; le delibere del CdA e ogni altro documento inerente a deleghe e procure è conservato dall'Ufficio Amministrazione e Finanza.

## **8 PRINCIPI DI PREVENZIONE E STRUTTURA DEI CONTROLLI**

### **8.1 Principi generali di prevenzione**

Le componenti del Modello Organizzativo si ispirano ai principi qui elencati:

- la presenza di protocolli, procedure e regolamenti che programmino le modalità operative ed esplicitino i comportamenti;
- chiara assunzione di responsabilità: qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità, in modo da poter identificare con precisione le responsabilità in caso di eventuali deviazioni da procedure/regolamenti;
- tracciabilità del processo e dei controlli: ogni operazione o fatto gestionale deve essere documentato, così che in ogni momento si possa identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato);
- verifiche indipendenti sulle operazioni svolte: effettuate sia da persone dell'organizzazione ma estranee al processo, sia da persone esterne all'organizzazione;
- rispetto del sistema di deleghe e dei poteri di firma e di autorizzazione statuiti dall'azienda, che devono essere riflessi fedelmente nelle procedure operative e verificati dal sistema dei controlli;
- utilizzo corretto e trasparente delle risorse finanziarie, che devono essere impiegate entro limiti quantitativamente e qualitativamente determinati (budget, piani di vendita) e documentate, autorizzate e inequivocabilmente riferibili ai soggetti emittente e ricevente e alla specifica motivazione.

I principi sono stati opportunamente combinati e declinati nel sistema di controllo aziendale in considerazione della realtà in esame, al fine di renderlo efficace ed efficiente alla prevenzione dei rischi ex 231/01.

### **8.2 Protocolli e procedure 231**

NECSI HOLDING ha definito per ciascuno dei processi ritenuti a rischio di commissione dei reati 231, specifici protocolli per l'attuazione delle decisioni e per il controllo dei processi stessi. In alcuni casi sono state definite altresì procedure che, in applicazione del relativo protocollo esplicitano ulteriormente le regole operative (definizioni, soggetti, modalità operative di dettaglio, etc.). Entrambe le categorie, mirano da un lato a regolare l'agire, declinato nelle sue varie attività operative, e dall'altro a consentire i controlli, preventivi e successivi, della correttezza delle operazioni effettuate.

I suddetti contenuti sono stati inseriti nell'**Allegato 6 Protocolli e procedure preventive 231** e costituiscono parte integrante del presente Modello. Inoltre vengono richiamati nell'Allegato 6 ulteriori procedure e regolamenti aziendali, che devono intendersi anch'essi parte integrante del Modello.

Gli Organi Sociali, i Dipendenti e i Collaboratori ivi compresi Lavoratori parasubordinati, Stagisti e Tirocinanti, nell'esercizio dei compiti a loro assegnati hanno l'obbligo di rispettare quanto disciplinato dal presente documento.

### 8.3 Tipologie di controllo

All'interno del Modello vengono definite tre tipologie di controllo, che si distinguono a seconda del soggetto che opera i controlli stessi:

- Controlli di 1° livello: si tratta delle operazioni di controllo svolte all'interno della funzione responsabile della corretta esecuzione dell'attività in oggetto. Ferma restando la linea guida della segregazione tra chi controlla e chi opera, in questa categoria ricadono tipicamente le verifiche effettuate dal responsabile/direttore della funzione sull'operato dei propri collaboratori.
- Controlli di 2° livello: sono i controlli svolti, all'interno dei normali processi aziendali, da funzioni distinte da quella responsabile dell'attività oggetto di controllo. Nel flusso dei processi, che descrivono una catena di fornitori-clienti interni, i controlli di secondo livello sono tipicamente gestiti dal cliente interno per verificare che il proprio fornitore abbia operato correttamente (controlli in ingresso). Su questi controlli si applica il principio sopra menzionato della "contrapposizione di funzioni".
- Controlli di 3° livello: sono controlli effettuati da funzioni, interne o esterne all'azienda, che non partecipano al processo produttivo. In questa tipologia ricadono, per esempio, le verifiche dell'Organismo di Vigilanza, gli audit degli enti preposti al rilascio di certificazioni e le verifiche del Collegio Sindacale.

Inoltre, è di fondamentale importanza che il sistema di controllo preventivo sia conosciuto da tutti i soggetti dell'organizzazione e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi non per errori umani, negligenza o imperizia).

A tal fine sono state previste specifiche modalità informative/formative (vedi capitolo 10).

## 9 ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI

### 9.1 Composizione e regole

Il compito di vigilare continuamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato ad un organismo della Società dotato di autonomia, professionalità e continuità nell'esercizio delle sue funzioni.

Ai fini di cui al punto che precede, NECSI HOLDING istituisce un apposito organo denominato "Organismo di Vigilanza" che svolgerà le funzioni previste dall'art. 6 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 231/01.

Il Consiglio di Amministrazione istituisce un apposito organo osservando le seguenti regole:

- la composizione può essere di tipo monocratico o collegiale
- i membri sono scelti nel rispetto dei seguenti principi portanti:
  - o autonomia: gli autonomi poteri di iniziativa e controllo devono essere intesi come libertà di azione e autodeterminazione. Perciò l'Organismo di Vigilanza non svolge mansioni operative che possano pregiudicarne l'obiettività di giudizio ed è collocato in una posizione tale da preservarlo da forme di condizionamento da parte dell'ente e in particolare del Management aziendale; qualora il Consiglio di Amministrazione decida di istituire un Organismo di Vigilanza monocratico composto da un membro interno alla Società, tale membro non deve essere dotato di poteri decisionali e, inoltre, deve essere collocato alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione.

- indipendenza: va intesa quale necessaria condizione di assenza di conflitto di interessi anche potenziale e di indipendenza nei confronti di NECSI e quindi del suo Management. E' compito dell'organo che nomina l'Organismo di Vigilanza effettuare gli opportuni accertamenti
  - onorabilità: i requisiti sono desumibili dalla normativa civilistica e segnatamente riguardano "l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dei pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi"
  - continuità d'azione: è necessario che la vigilanza sul Modello non sia discontinua ma al contrario sia svolta con una periodicità tale da consentire all'Organismo di Vigilanza di ravvisare in tempo reale eventuali situazioni anomale
- il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale
  - in caso di Organismo di Vigilanza collegiale, il Consiglio di Amministrazione indica altresì, tra i membri nominati, colui che svolgerà le funzioni di Presidente. La nomina a Presidente dell'Organismo di Vigilanza è limitata ai membri esterni
  - qualora cessi, per qualunque motivo, l'eventuale rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato tra la Società e il soggetto nominato quale membro interno dell'Organismo di Vigilanza o quale membro unico dell'Organismo di Vigilanza monocratico, tale soggetto decadrà automaticamente dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza e dovrà essere tempestivamente sostituito.

All'Organismo di Vigilanza o al Collegio Sindacale che svolge le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, si applicano le seguenti regole:

- La delibera di nomina dell'Organismo di Vigilanza determina anche il compenso e la durata dell'incarico.
- I membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati solo per giusta causa e sono rieleggibili; l'Organismo di Vigilanza non potrà rimanere in carica nella medesima composizione per più di 6 anni consecutivi. Il membro revocato o che rinunci all'incarico viene tempestivamente sostituito e il sostituto resta in carica fino alla scadenza dell'Organismo di Vigilanza in vigore al momento della sua nomina.
- L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, ove non diversamente previsto.
- L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Società, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste dalla legge e dal Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo.
- Al fine di svolgere, con obiettività e indipendenza, la propria funzione, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale (budget), approvato e messo a disposizione dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Organismo stesso. Nella prima riunione dell'Organismo di Vigilanza successiva all'utilizzo del budget, l'Organismo di Vigilanza rendiconta tale utilizzo al Consiglio di Amministrazione.
- L'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di darne informazione al Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione immediatamente successiva.



- I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.
- L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella Società.
- All'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

## 9.2 Poteri e funzioni

L'Organismo di Vigilanza, nel perseguimento della finalità di vigilanza sull'effettiva attuazione del Modello adottato dall'Ente, è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- vigilanza sulla reale applicazione del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO;
- valutazione periodica dell'adeguatezza del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO sia nel prevedere i comportamenti illeciti sia nell'allineamento con le previsioni normative relative all'accreditamento degli Organismi di Formazione ed – ove del caso – aggiornamento del sistema di compliance;
- proporre eventuali aggiornamenti del Modello 231 nei casi si riscontrino esigenze di aggiornamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o legislative
- segnalazione al CdA delle modifiche apportate al D. Lgs 231/2001.

A tal fine è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- svolge periodica attività ispettiva, la cui cadenza è, nel minimo, predeterminata in considerazione dei vari settori di intervento;
- ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti della Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o alle stesse sovrintenda;
- qualora necessario, può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli amministratori e al Revisore;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a collaboratori, consulenti e rappresentanti esterni alla Società ed in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello; a tal fine la Società si propone di ottenere l'impegno contrattuale dei suddetti soggetti ad ottemperare alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza;
- ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio;
- può rivolgersi, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione le inosservanze del Modello, affinché la Società valuti l'adozione di procedure sanzionatorie e l'eliminazione delle eventuali carenze riscontrate;
- sottopone il modello a verifica periodica e ne propone l'aggiornamento;
- supervisione l'attività di formazione aziendale sulle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e sui contenuti del Modello Organizzativo adottato dall'azienda, e più in particolare vigila sull'effettività della formazione.

Per garantire un efficace ed effettivo svolgimento delle proprie funzioni, oltre alle eventuali disposizioni generali dettate dal Consiglio di Amministrazione, tale Organismo stabilisce apposite regole operative e adotta un proprio Regolamento interno al fine di garantire la massima autonomia organizzativa e d'azione del soggetto in questione.

### **9.3 Linee guida per il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza**

Il Regolamento deve assicurare continuità ed efficacia dell'azione dell'Organismo di Vigilanza; a tal fine il regolamento dovrà prevedere:

- requisiti, nomina, durata in carica, decadenza e revoca
- funzioni e compiti
- modalità di funzionamento
- un numero minimo di adunanze annuali
- la periodicità almeno annuale della relazione al CdA sull'attività compiuta
- le modalità di predisposizione del piano di spesa e del fondo per interventi urgenti
- le modalità di gestione delle risorse assegnate e di elaborazione del rendiconto
- la gestione della documentazione relativa alle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza e le modalità di archiviazione, conservazione, e gestione dei flussi informativi
- le modalità di raccolta, trattamento e archiviazione delle eventuali comunicazioni, anche anonime, che segnalino circostanze rilevanti per l'attuazione del Modello o per la responsabilità amministrativa della Società
- gestione delle modifiche al Regolamento.

L'Organismo di Vigilanza formalizza in apposito Piano di Attività le azioni che intende attivare per assicurare una corretta ed efficace azione di vigilanza e controllo sulle attività della Società. Il Piano di Attività consiste dei seguenti elementi essenziali:

- individuazione e pianificazione delle attività di verifica e di controllo che l'Organismo di Vigilanza intende compiere nel corso dell'anno solare:
- definizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

Inoltre il Regolamento dovrà prevedere che:

- l'Organismo di Vigilanza esercita le proprie funzioni e i propri poteri secondo le modalità previste dal Regolamento stesso
- il Regolamento è predisposto dallo stesso Organismo di Vigilanza e da esso approvato all'unanimità e trasmesso all'organo amministrativo ed al Revisore.

I verbali degli incontri con gli organi societari, i verbali di vigilanza datati e sottoscritti, le principali comunicazioni, il piano delle attività e la relazione annuale dovranno essere raccolti nel "Libro (o registro) delle adunanze dell'Organismo di Vigilanza" con fogli numerati progressivamente.

### **9.4 Informativa all'Organismo di Vigilanza**

La Società, anche al fine di dare attuazione a quanto previsto dal co. 2 lett d) e co.2-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, ha predisposto apposita disciplina contenuta nell'Allegato 7

- Procedura gestione obblighi informativi all'OdV finalizzata a:
  - individuare i flussi informativi che devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza di NECSI HOLDING da parte dei referenti dei processi esposti al rischio di commissione di reati 231;

- disciplinare la gestione delle segnalazioni all'OdV stesso, anche in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01 così come modificato dalla L. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

La definizione di tali obblighi informativi all'OdV risponde all'esigenza di:

- da un lato, consentire l'attività di vigilanza sull'idoneità e sull'efficace attuazione del Modello 231 della Società;
- dall'altro, identificare, anche a posteriori, le cause che abbiano reso possibile la commissione delle fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/01.

Più in particolare, così come previsto nella citata procedura, si precisa che è fatto obbligo per il Personale della Società destinatario del Modello ha l'obbligo di segnalare:

- condotte illecite, comportamenti od eventi che siano rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- comportamenti od eventi che possono costituire una violazione del presente Modello e di tutti i suoi elementi costitutivi,

di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

È facoltà invece dei Soggetti Terzi (es. professionisti esterni, partner, fornitori, società di somministrazione e, in generale, coloro che hanno rapporti con la Società) effettuare le suindicate segnalazioni.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza devono essere effettuate in forma scritta ad uno dei seguenti canali di comunicazione istituiti dalla Società al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante:

- lettera indirizzata a: Organismo di Vigilanza, c/o NECSI HOLDING SRL, via Ten. E. Velo, 28 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI) o in alternativa all'avv. Massimo Altissimo presso ADACTA Studio Associato, Strada Marosticana 6-8, 36100 Vicenza, Italia;
- email indirizzata a: [odv.necsi\\_holding@gmail.com](mailto:odv.necsi_holding@gmail.com)

Le segnalazioni, in ogni caso, possono anche essere anonime, ovvero non riportare l'identità del segnalante né consentire di poterle ricostruire o reperire.

Tali segnalazioni saranno oggetto di ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato, e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio. La valutazione in tal senso è demandata all'Organismo di Vigilanza, che valuta altresì se tenerne conto nella pianificazione della propria attività.

La società adotta misure idonee a che sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità del segnalante anche nelle attività di gestione della segnalazione; il tutto, anche nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Per i dettagli rispetto a quanto sopra evidenziato, si rinvia alla disciplina contenuta nell'Allegato 7.

Si precisa infine che costituisce violazione del Modello anche:

- qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato in buona fede segnalazioni di possibili violazioni del Modello;
- qualsiasi accusa, con dolo e colpa grave, rivolta ad altri dipendenti di violazione del Modello e/o condotte illecite, con la consapevolezza che tale violazione e/o condotte non sussistono;
- la violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante.

Pertanto, le suddette violazioni sono sanzionate (si rinvia in tal senso all'**Allegato 4**).

## **9.5 Informativa dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione e al Revisore**

Le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza durante l'anno solare in attuazione del D. Lgs 231/2001 devono essere formalizzate in una Relazione finale, ove sono evidenziate le eventuali non conformità riscontrate e le valutazioni dell'Organismo di Vigilanza con riferimento all'effettiva attuazione delle raccomandazioni e delle indicazioni che ha indirizzato al Consiglio di Amministrazione e agli organi apicali della Società nel corso dell'anno. Si seguito gli elementi minimi della Relazione Finale:

- Attività svolta
- Verifica sulla divulgazione del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO e formazione del personale
- Flussi informativi e raccolta segnalazioni
- Monitoraggio e valutazione complessiva dell'attuazione dell'efficacia del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO e sulla necessità eventuale di aggiornamento
- Conclusioni.

L'Organismo redige almeno annualmente la Relazione con i contenuti di cui sopra, e la presenta al Consiglio di Amministrazione e al Revisore.

Ogniquale volta ne ravvisi la necessità, l'Organismo può comunque effettuare segnalazioni al Consiglio di Amministrazione e proporre modifiche e/o integrazioni al Modello Organizzativo; qualora il Consiglio di Amministrazione attribuisca ad un Consigliere Delegato i poteri di modifica e attuazione del Modello di cui al primo capoverso del precedente Par. 2, l'Organismo di Vigilanza effettua le suddette segnalazioni a tale Consigliere, dandone notizia al Consiglio di Amministrazione nella relazione periodica immediatamente successiva (in caso di segnalazioni di inosservanze del Modello, l'Organismo di Vigilanza dovrà indicare specificamente le procedure in questione e la tipologia di inosservanza).

Oltreché ai soggetti sopraindicati, l'Organismo ha facoltà di segnalare le inosservanze rilevate anche al Responsabile della funzione in cui l'inosservanza stessa è stata riscontrata.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare, oltre agli elementi minimi di cui sopra, anche:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello;
- le procedure disciplinari e/o le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività di rischio.

In caso di palesi violazioni del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO e/o del Codice Etico, di violazioni di leggi e di possibili reati ex D. Lgs 231/2001 l'Organismo di Vigilanza provvederà ad una informativa tempestiva al CdA.

## **10 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO**

Per garantire l'efficacia del Modello, la Società si pone l'obiettivo di assicurarne la corretta conoscenza da parte di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano ad attività cosiddette sensibili, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili stessi.

In particolare risulta di fondamentale importanza che il sistema di controllo preventivo sia conosciuto da tutti i soggetti dell'organizzazione, in primis i soggetti apicali e le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli stessi. Si ritiene che, tenendo conto della qualifica dei soggetti di cui sopra, del livello di rischio dell'area in cui essi operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società, i soggetti apicali, i dipendenti non apicali e i collaboratori parasubordinati debbano essere destinatari almeno delle seguenti informazioni:

- fondamenti teorici che stanno alla base della responsabilità amministrativa degli Enti (Doc di riferimento: presente **Manuale del Modello 231**)
- volontà del Consiglio di Amministrazione di NECSI HOLDING in merito alla prevenzione dei reati e all'adozione del Modello 231
- sintesi dei rischi rilevati e delle fattispecie di reato specifiche per gli ambiti di attività dei vari soggetti protocolli e procedure preventive di riferimento (Doc di riferimento: **Allegato 6**\_Protocolli e procedure preventive 231)
- procedure preventive di riferimento
- relative norme di comportamento (Doc di riferimento: **Allegato 5** - Codice Etico di Gruppo);
- sanzioni in cui incorrono i vari soggetti per violazioni delle disposizioni del Modello (Doc di riferimento: **Allegato 4** - Sistema sanzionatorio).

A livello complessivo le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello in ambito interno ed esterno sono le seguenti.

- Comunicazioni interne al momento dell'adozione del Modello:
  - invio a tutti i dipendenti in organico di una lettera informativa (unitamente al Codice di Comportamento e Sistema Sanzionatorio) in allegato alla busta paga per comunicare che l'Ente si è dotato di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
  - formazione dei responsabili di funzione di staff e process owner e, a cascata, formazione di tutti gli altri dipendenti;
  - accessibilità al Modello da parte di tutti i dipendenti mediante sistema intranet interno e conservazione di una copia cartacea presso l'ufficio Amministrazione e Finanza, con affissione di Codice Etico e del Sistema Sanzionatorio presso le bacheche aziendali;
- Comunicazioni interne continuative:

- incontri formativi destinati a tutto il personale almeno ogni 2 anni e, comunque, in caso di aggiornamenti del Modello, con diversi gradi di approfondimento in relazione al livello di coinvolgimento dei destinatari nelle attività a rischio. La documentazione relativa agli incontri formativi svolti viene conservata presso l'Ufficio Risorse Umane;
  - in alternativa o in aggiunta al punto precedente, erogazione di sessioni formative in modalità e-learning almeno ogni 2 anni e, comunque, in caso di aggiornamenti del Modello con diversi gradi di approfondimento in relazione al livello di coinvolgimento dei destinatari nelle attività a rischio. Anche con tale modalità il livello di apprendimento dei contenuti deve essere valutato attraverso test intermedi e finali di verifica;
  - consegna ai nuovi dipendenti e collaboratori di set formativo tramite il quale assicurare agli stessi conoscenza e comprensione dei meccanismi e delle logiche del Decreto Legislativo 231/2001 e del Modello Organizzativo della Società. Ai nuovi dipendenti sono inoltre destinate tempestivamente iniziative formative volte ad assicurare le medesime finalità formative di cui sopra (sessioni in aula, sessioni e-learning, etc.).
- Comunicazioni esterne al momento dell'adozione del Modello:
- pubblicazione del presente Manuale e del Codice Etico sul sito internet della Società;
  - comunicazione di adozione del Modello ai principali partner commerciali in essere e fornitori di beni e servizi con cui si abbia stabilità di fornitura, contestualmente a comunicazione di un documento di sintesi dei contenuti del Modello che siano di interesse dei soggetti stessi (in relazione alle aree sensibili in cui i medesimi sono coinvolti);
  - sottoscrizione da parte dei principali partner commerciali e dei fornitori di beni e servizi con cui si abbia stabilità di fornitura di una dichiarazione di conoscenza delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Codice Etico adottato da NECSI, nonché dichiarazione di impegno degli stessi al rispetto del Codice stesso, con risoluzione di diritto del contratto in essere in caso di violazione del medesimo (cd. Clausola di tutela 231).

## **11 SISTEMA SANZIONATORIO**

Il presente Modello costituisce parte integrante delle norme disciplinari che regolano il rapporto di lavoro a qualsiasi titolo prestato a favore di NECSI. I comportamenti tenuti dai dipendenti o dai collaboratori in violazione o in elusione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello e nel Codice Etico di Gruppo sono definiti, per i lavoratori dipendenti, come illeciti disciplinari, punibili con le sanzioni previste dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive.

Per i collaboratori, consulenti o qualsiasi altro terzo che intrattiene con la Società rapporti diversi da quello di lavoro subordinato, la violazione delle regole di comportamento stabilite dal Modello viene sanzionata con i rimedi civilistici consentiti dall'ordinamento (es. clausola risolutiva espressa).

L'applicazione di tali sanzioni prescinde dall'eventuale applicazione di sanzioni penali a carico dei soggetti attivi dei reati. Le regole di condotta imposte dal Modello, infatti, sono assunte da NECSI in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito in cui eventuali condotte devianti possano concretizzarsi.

Per ogni altro dettaglio, si rinvia all'apposito **Allegato 4**.

## **12 RIFERIMENTI**

- Testo del D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni.
- Linee Guida Confindustria per l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex - D.Lgs. 231/2001 aggiornate a giugno 2021
- Documento CNDCEC, ABI, CNF e Confindustria, Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n.231, febbraio 2019
- Regolamento UE Privacy 679/16 "GDPR"
- T.U. Sicurezza (d.lgs. 81/08)
- Statuto della Società
- Organigramma aziendale e Job description.

## **1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **1.1 Definizione di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale e di soggetti Incaricati di Pubblico Servizio**

Il soggetto passivo di questo tipo di reati è la Pubblica Amministrazione secondo l'accezione estesa individuata dalla giurisprudenza, che ha fornito alcuni indici rivelatori del carattere pubblicistico di un Ente, quali:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- la presenza di un apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza di un interesse pubblico in seno all'attività economica svolta.

L'applicazione pratica di tali principi identificativi presenta spesso elementi di criticità. Tenuto conto della rilevanza attribuita dal D.Lgs. 231/2001, NECSI HOLDING opta per una interpretazione ampia del concetto di Pubblica Amministrazione, fino ad includervi anche soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, sono tuttavia contraddistinti dal carattere pubblicistico dell'attività esercitata ovvero dalla rilevante presenza di partecipazioni da parte di soggetti pubblici.

Pertanto si fornisce un'elencazione volutamente ampia, sebbene non esaustiva, di enti pubblici:

- imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali:
  - Eni S.c.a r.l., Enel S.c.a r.l., Telecom Italia S.c.a r.l., ecc.;
  - Poste Italiane S.c.a r.l., RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato;
- amministrazioni dello Stato, Regioni, enti territoriali e locali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni, quali:
  - Camera e Senato, Ministeri, Regioni, Province e Comuni;
  - Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.);
  - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
  - Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio, Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Istituzioni universitarie;
  - ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia Spaziale italiana, CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI - Comitato Olimpico Nazionale, CRI - Croce Rossa italiana, ENEA - Ente



per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENPALS - Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, ISS - Istituto superiore di sanità, ISAE - Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Amministrazione dei Monopoli di Stato;

- Organi della Commissione Europea, Pubblica Amministrazione di Stati esteri.

In relazione ai reati contro la P.A. presi in considerazione dal Decreto, rilevano poi le figure di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

**Pubblico Ufficiale (P.U.)** è colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, va posto l'accento sulla tipologia dell'attività in concreto esercitata, attività che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. attraverso poteri autoritativi o certificativi.

E' irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente colui che è chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell'autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell'ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti all'attuazione dei fini medesimi (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 85/172198). Inoltre, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che, pur non connotate dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l'attuazione più completa e connaturale dei fini dell'ente, sì da non poter essere isolate dall'intero contesto delle funzioni dell'ente medesimo (Cass. Pen. Sez VI n. 172191/85).

Ad esempio, la giurisprudenza ha attribuito la qualifica di Pubblici Ufficiali:

- gli operatori di istituti di credito - normalmente esclusi dall'ambito pubblico – per le attività svolte dai medesimi istituti nelle vesti di banche agenti o delegate dall'amministrazione finanziaria (Cass. Pen., sez. VI, 24.4.1997, n. 3882);
- gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, ovvero concessionaria dell'ANAS, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell'interesse pubblico affidata originariamente all'Ente concedente (Cass. Pen., sez. III, 13.9.1993, n. 1806);
- i componenti le commissioni di gara d'appalto per le forniture alle Unità sanitarie locali, dotati di poteri certificativi che concorrono a manifestare la volontà dell'amministrazione (Cass. Pen., sez. VI, 4.1.1996, n. 96).

**L'Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.)** è colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e dell'ipotesi di prestazione d'opera meramente materiale.

In via esemplificativa, la giurisprudenza ha attribuito la qualifica di Incaricati di Pubblico Servizio:

- agli amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un'attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen., sez. VI, 11.4.1997, n. 3403;
- agli impiegati postali addetti alla selezione e allo smaltimento della corrispondenza, anche dopo che l'Ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen, sez. VI, 25.9.1998, n. 10138).

In sostanza quindi, l'elemento discriminante per stabilire se un soggetto rivesta o meno la qualità di Incaricato di un Pubblico Servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Pertanto, i destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

## 1.2 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione elencati all'art. 24 "*Indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*" ed all'art. 25 "*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*" del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto. Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie che non si può escludere siano astrattamente applicabili a NECSI HOLDING.

### **Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la sua fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che in seguito non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

### **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano per sé o altri - senza averne diritto - contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l'uso concreto che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento in cui i finanziamenti vengono ottenuti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di tale fattispecie.

### **Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio allorché, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

### **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Trattandosi di truffa, la fattispecie prevista dall'art. 640bis c.p. si differenzia da quella disciplinata dall'art. 316bis c.p. per i requisiti degli "artifici e raggiri" e per la necessaria induzione in errore. Pertanto, come chiarito da dottrina e giurisprudenza, la fattispecie richiede, oltre all'esposizione di dati falsi, un *quid pluris* idoneo a vanificare o a rendere meno agevole l'attività di controllo delle richieste da parte delle autorità preposte.

### **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad Ente Pubblico.

In concreto, ad esempio, può integrarsi il reato in esame può essere integrato qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Inoltre, costituisce reato presupposto la frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, commessa con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

## **REATI REALIZZATI NEI RAPPORTI CON PUBBLICI UFFICIALI O CON INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO**

### **Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Tale forma di reato (residuale nell'ambito delle fattispecie di cui al D.Lgs. 231/2001) potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che da tale comportamento ne derivi, in qualche modo, un vantaggio per la Società o sia stato compiuto nell'interesse della Società medesima).

### **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale fattispecie si configura allorché il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità non dovutegli. Chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

### **Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale, riceva indebitamente, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) o per compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio.

L'attività del Pubblico Ufficiale potrà estrinsecarsi tanto in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), quanto in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: Pubblico Ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco (ed il corruttore viene sanzionato ai sensi dell'art. 321 c.p.), mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato del Pubblico Servizio.

### **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione (per quanto di interesse ai fini 231, tenuto da un soggetto apicale o sottoposto dell'ente), il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

### **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Il reato sanziona le condotte di "*Corruzione per l'esercizio della funzione*" e "*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*" ove commesse per favorire o danneggiare una delle parti in un processo civile, penale o amministrativo.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione la pena è aumentata.

### **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

Fuori dai casi di concorso nei reati di corruzione, tale fattispecie sanziona chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il soggetto pubblico ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Il reato si configura in ciascuna delle seguenti ipotesi:

- la dazione di denaro o altra utilità è finalizzata a remunerare il mediatore per il proprio intervento illecito di influenza sul pubblico ufficiale /incaricato di pubblico servizio (cd. traffico di influenze illecite oneroso);
- la dazione di denaro o altra utilità è finalizzata a remunerare non il mediatore ma il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio (cd. traffico di influenze illecite gratuito).

### **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)**

Tale norma – di carattere residuale (ovvero applicabile solo qualora il fatto non costituisca un più grave reato, es. corruzione), prevede la punibilità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno assumano un carattere di rilevante gravità.

La Società può essere chiamata a rispondere di tale illecito a titolo di concorso nel reato qualora a) fornisca un contributo (nei termini di concorso morale, es. nella forma del "rafforzamento" del proposito criminoso del P.U.) b) sia configurabile un interesse o un vantaggio per la stessa e c) nella sola ipotesi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Tale ultimo requisito si configura, per esempio, nelle ipotesi di:

- indebito ottenimento, per effetto del provvedimento del P.U., di fondi o contributi di derivazione europea;
- indebito ottenimento, per effetto del provvedimento del P.U., di vantaggi economici nel pagamento di dazi o altre imposte (purché sia superata la soglia di euro 10 milioni qualora si tratti di IVA).

L'art. 322-bis c.p. estende l'applicabilità dei reati dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio contro la Pubblica Amministrazione anche ai membri della Corte penale internazionale, agli organi dell'UE e ai funzionari dell'UE o di Stati esteri; ai sensi del **co. 2** il corruttore sarà responsabile delle condotte di corruzione o istigazione alla corruzione di cui sopra, nei confronti di tali soggetti.

### **1.3 I processi a rischio e le possibili condotte illecite**

I reati considerati presuppongono l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri e gli Organi Comunitari.

Si precisa che, in relazione alle fattispecie corruttive (sia verso la P.A, sia tra soggetti privati), si è inteso:

1. individuare e presidiare le condotte illecite che possono di per sé costituire reato (in occasione di contatti commerciali, in occasione di verifiche, in occasione di richiesta autorizzazioni, etc). Nell'analisi sono stati presi in considerazione quelle attività/processi all'interno dei quali potrebbe aver luogo a quella "retribuzione in altra utilità" che è essa stessa elemento costitutivo della corruzione. Fra questi:
  - gestione omaggi / liberalità / sponsorizzazioni,

- assunzione di personale (su indicazione del soggetto corrotto);
- assegnazione di contratti di fornitura di beni e servizi/consulenze (a soggetti indicati dal soggetto corrotto).

Si rammenta che il concetto di "altra utilità" deve essere inteso come ogni e qualsivoglia beneficio, tangibile o immateriale, non soltanto patrimoniale, che soddisfi la richiesta o il desiderio di un soggetto compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, proprietà e benefici finanziari; il prestito di case ed edifici; forme di intrattenimento; doni; viaggi; rimborsi di debiti; la fornitura di cauzioni, garanzie; avanzamenti di carriera, etc.

2. identificare e presidiare quei processi strumentali alla corruzione all'interno dei quali può essere costituita la provvista da utilizzare come "retribuzione in denaro". Tra questi:
  - processi di fatturazione attiva e passiva (mediante gestione irregolare)
  - rimborsi spesa (fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute).

Le aree ed i processi aziendali di NECSI HOLDING più specificamente a rischio rispetto alle fattispecie previste nei reati contro la pubblica amministrazione e le relative possibili condotte illecite sono le seguenti:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
<b>GESTIONE INTERCOMPANY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La gestione dei rapporti intercompany può essere utilizzata per creare le provviste finanziarie e/o altre utilità necessarie per la commissione delle fattispecie corruttive.</li> <li>• A titolo esemplificativo ma non esaustivo, condotte illecite possono essere:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– pagamenti diretti a pubblico ufficiale o a soggetto privato corrotto utilizzando le disponibilità finanziarie esistenti nell'ambito del Gruppo NECSI in favore della stessa;</li> <li>– allocazione di costi/spese, sostenute per "compensare" favori illeciti ottenuti da pubblico ufficiale o da un soggetto privato corrotto, ad altre società del Gruppo non incluse nel perimetro del Modello 231 di NECSI HOLDING;</li> <li>– reati commessi da una società controllata (es. corruzione di un pubblico ufficiale o di un soggetto privato) nell'interesse o vantaggio di NECSI HOLDING;</li> <li>– rapporti di falsa fatturazione con le società controllate per la costituzione di provviste di denaro funzionali alle diverse tipologie di illeciti connessi alla corruzione.</li> </ul> </li> </ul>
<b>GESTIONE DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI CON AUTORITA' GIUDIZIARIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corruzione diretta o tramite terzi dell'Autorità Giudiziaria o suoi ausiliari, al fine di evitare sanzioni e/o esiti sfavorevoli del contenzioso.</li> <li>• Il reato di Traffico di influenze illecite si configura qualora soggetti di NECSI HOLDING indebitamente danno o promettono denaro o altra utilità ad un mediatore (es. consulente legale o altro soggetto terzo) – che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio –:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio;</li> <li>– come remunerazione da destinarsi al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio in relazione all'esercizio delle sue funzioni (qualora si tratti di esercizio di attività giudiziarie o la remunerazione sia correlata al compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio – ipotesi aggravate);</li> </ul>               il tutto a vantaggio o nell'interesse di NECSI HOLDING.             </li> <li>• Falsificazione/alterazione fraudolenta di un documento digitale (es. inserendovi false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento di un vantaggio per l'ente).</li> </ul>
<b>AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A fronte dell'esercizio da parte di un pubblico ufficiale della propria funzione o del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (es. assegnazione di bando per formazione a NECSI HOLDING, positiva conclusione di un'ispezione etc.), potrebbe essere conferito un incarico a consulenti segnalati dal pubblico ufficiale corrotto o a lui legati. Le suddette condotte sono rilevanti anche nel caso in derivino dal comportamento illecito del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di Pubblico Servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca il privato alla dazione, offerta o promessa.</li> <li>• Professionisti esterni potrebbero commettere, per conto della società, reati di corruzione. Ad esempio, riconoscimento a fornitori o collaboratori esterni della società, in particolare soggetti che operano nei confronti della PA, maggiori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, al fine di costituire provviste da destinare al pubblico ufficiale.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altra condotta sensibile potrebbe riguardare il conferimento di incarico meramente fittizio al fine di costituire provviste occulte di denaro destinate alla corruzione.</li> <li>• Il reato di Traffico di Influenze illecite si configura qualora soggetti di NECSI HOLDING indebitamente danno o promettono a un mediatore (es. consulente esterno o altro soggetto terzo) – che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio – denaro o altra utilità: <ul style="list-style-type: none"> <li>– come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il medesimo pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio,</li> <li>– come remunerazione (destinata al) pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle proprie funzioni e dei propri poteri (per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio – ipotesi aggravata),</li> </ul> il tutto nell'interesse o a vantaggio di NECSI HOLDING.  Ad esempio, l'incarico offerto o promesso potrebbe essere di natura fittizia oppure potrebbe essere riconosciuto da parte di NECSI HOLDING un compenso privo di adeguata giustificazione. </li> </ul>
<p><b>GESTIONE RAPPORTI PA E COMUNICAZIONE DATI</b></p> <p><b>GESTIONE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) E CERTIFICATI E DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un soggetto appartenente alla società o dalla stessa incaricato, al fine di ottenere un vantaggio per la Società ed arrecando un danno alla Pubblica Amministrazione, potrebbe: <ul style="list-style-type: none"> <li>– comunicare fraudolentemente alla PA dati e informazioni false o alterate;</li> <li>– falsificare/alterare fraudolentemente un documento digitale (es. per false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento di un vantaggio);</li> <li>– manipolare dati, informazioni e programmi contenuti in, o pertinenti a, un sistema informatico o telematico aziendale di NECSI HOLDING o di terzi rilevante per i contatti o le informazioni alla Pubblica Amministrazione, anche se non appartenente alla Pubblica Amministrazione (es. programmi o banche dati della società o di terzi cui la Società attinga e che abbiano rilievo fiscale e utilizzati per dichiarazione all'Amministrazione Finanziaria);</li> <li>– utilizzare indebitamente, sottrarre, alterare, sostituire o rivelare a terzi username, password, account di posta elettronica (anche non certificata), account P.E.C., smart card, "token" e in generale certificati di firma e di autenticazione.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promessa, offerta o dazione di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio, al fine d'influenzarne la discrezionalità, l'indipendenza di giudizio, o per indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio o ad evitare provvedimenti pregiudizievoli per la società (es. mancate sanzioni o rilievi di irregolarità/non conformità all'esito delle ispezioni finalizzate all'accreditamento regionale).</li> <li>• Le suddette condotte sono rilevanti anche nel caso in derivino dal comportamento illecito del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di Pubblico Servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca il privato alla dazione, offerta o promessa.</li> <li>• Il reato di Traffico di Influenze Illecite si configura qualora soggetti di NECSI HOLDING indebitamente danno o promettono a un mediatore (es. consulente esterno o altro soggetto terzo) – che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio – denaro o altra utilità: <ul style="list-style-type: none"> <li>– come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il medesimo pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio,</li> <li>– come remunerazione da destinarsi al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri (per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio – ipotesi aggravata),</li> </ul> il tutto nell'interesse o a vantaggio di NECSI HOLDING.  Ad esempio, la promessa o dazione di denaro o altra utilità potrebbe costituire il corrispettivo per la mediazione illecita o la remunerazione da destinare al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio al fine di far concludere positivamente un'ispezione a cui NECSI HOLDING è sottoposta (ipotesi aggravata nel caso in cui la mediazione sia volta ad ottenere l'esito positivo delle verifiche cui è sottoposta la Società in presenza di irregolarità). </li> </ul>
<p><b>CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E LICENZE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offerta o promessa di denaro (o di altra utilità) ad un pubblico ufficiale o persona da quest'ultimo indicata per indurlo a compiere atti che possano favorire il rilascio di concessioni/autorizzazioni o altro provvedimento in favore della società anche in difformità dalle leggi vigenti e comunque in senso illecitamente favorevole a NECSI HOLDING.</li> <li>• Offerta o promessa di denaro (o altra utilità) ad un pubblico ufficiale o persona da quest'ultimo indicata per indurlo a compiere atti che possano favorire una rapida concessione dell'autorizzazione.</li> <li>• Le suddette condotte sono rilevanti anche nel caso in cui derivino dal comportamento illecito del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di Pubblico Servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca il privato alla dazione, offerta o promessa.</li> <li>• Soggetti di NECSI HOLDING indebitamente danno o promettono denaro o altra utilità ad un mediatore (es. consulente esterno o altro soggetto terzo) – che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio – <ul style="list-style-type: none"> <li>– come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il medesimo pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio;</li> <li>– come remunerazione da destinarsi al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio in relazione all'esercizio delle proprie funzioni/dei propri poteri (ipotesi aggravata: per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio);</li> </ul> il tutto nell'interesse o a vantaggio di NECSI HOLDING.  Ad esempio, il denaro o altra utilità dato o promesso al mediatore come corrispettivo della mediazione illecita o come remunerazione diretta al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico </li> </ul>

	<p>servizio potrebbe essere finalizzato ad agevolare il rilascio della concessione, autorizzazione e simili.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti di NECSI potrebbero presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere (es. requisiti patrimoniali, etc.) oppure omettere informazioni dovute, al fine di ottenere autorizzazioni o concessioni dalla Provincia, Comune e da altri enti pubblici.</li> <li>• Falsificazione/alterazione fraudolenta di un documento digitale (es. inserendovi false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento di un vantaggio per l'ente).</li> <li>• Il reato di Frode informatica può essere integrato nell'ambito di attività aziendali che implicano l'accesso a sistemi informativi gestiti dalla PA, quali, a titolo esemplificativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>– presentazione in via informatica alla P.A. di istanze e documentazione di supporto al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, etc.) di interesse aziendale (ad es. laddove contenenti attestazioni/certificazioni non veritiere in merito all'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali).</li> <li>– utilizzo indebito, sottrazione, alterazione, sostituzione o rivelazione a terzi di username, password, account di posta elettronica (anche non certificata), account P.E.C., smart card, "token" e in generale certificati di firma e di autenticazione.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E FINANZIAMENTI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero: <ul style="list-style-type: none"> <li>– determinare o comunque favorire l'utilizzo improprio totale o parziale (rispetto alla destinazione originariamente dichiarata), di contributi, sovvenzioni o altri finanziamenti erogati da enti pubblici locali, nazionali e/o comunitari,</li> <li>– presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere (es. requisiti patrimoniali, etc.) oppure omettere informazioni dovute, al fine di ottenere contributi, finanziamenti o altre erogazioni, ivi compresi crediti d'imposta, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee, sia in fase precedente l'erogazione sia in fase di rendicontazione,</li> <li>– corrompere funzionari pubblici nell'ambito del processo amministrativo di richiesta contributi per la formazione oppure in fase di controlli da parte dell'Ente erogatore; tale fattispecie è rilevante anche nel caso in cui derivi dal comportamento illecito del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di Pubblico Servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca il privato alla dazione, offerta o promessa.</li> </ul> </li> <li>• Il reato di Traffico di Influenze Illecite si configura anche qualora soggetti di NECSI HOLDING indebitamente danno o promettono a un mediatore (es. consulente esterno o altro soggetto terzo) – che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio – denaro o altra utilità: <ul style="list-style-type: none"> <li>– come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il pubblico ufficiale,</li> <li>– come remunerazione diretta al pubblico ufficiale per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri (per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio – ipotesi aggravata),</li> </ul> </li> </ul> <p>il tutto nell'interesse o a vantaggio di NECSI HOLDING. Ad esempio, il denaro o altra utilità potrebbe costituire il corrispettivo per la mediazione illecita o la remunerazione da destinare al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio al fine di far ottenere alla Società erogazioni di finanziamenti pubblici. Ricorre il reato anche nell'ipotesi in cui NECSI HOLDING abbia i requisiti per accedere al finanziamento mentre è aggravata in caso di assenza dei presupposti per la concessione del finanziamento.</p>
<p><b>OMAGGI, EROGAZIONI LIBERALI E SPONSORIZZAZIONI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'erogazione di omaggi, liberalità o sponsorizzazioni a vantaggio di un soggetto pubblico o di soggetti da lui indicati può costituire la contropartita del compimento o dell'omissione di un atto del suo ufficio o comunque dell'esercizio della sua funzione o dei suoi poteri nell'interesse o a vantaggio della società.</li> <li>• Le suddette condotte sono rilevanti anche nel caso in derivino dal comportamento illecito del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di Pubblico Servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca il privato alla dazione, offerta o promessa.</li> <li>• Inoltre, il processo è da considerarsi sensibile in quanto può essere funzionale alla costituzione di provviste di denaro attraverso erogazioni e sponsorizzazioni fittizie o per ammontare maggiore di quello delle spese effettivamente sostenute.</li> <li>• Potrebbe configurarsi il reato di Traffico di influenze illecite qualora venissero indebitamente offerti o promessi ad un mediatore - che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio -omaggi, liberalità o sponsorizzazioni, per sé o per altri, <ul style="list-style-type: none"> <li>– come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio,</li> <li>– come remunerazione da destinarsi al pubblico ufficiale in relazione all'esercizio delle proprie funzioni (ipotesi aggravata: per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio),</li> </ul> </li> </ul> <p>il tutto nell'interesse o a vantaggio di NECSI HOLDING.</p>
<p><b>SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A fronte dell'esercizio da parte di un pubblico ufficiale della propria funzione o del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (es. rilascio di autorizzazioni o provvedimenti favorevoli alla Società, positiva conclusione di un'ispezione etc.), assunzione di persona segnalata dal pubblico ufficiale corrotto.</li> <li>• NECSI HOLDING potrebbe assumere una persona segnalata da un mediatore o il mediatore stesso - che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio –</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il pubblico ufficiale,</li> <li>- come remunerazione del pubblico ufficiale per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri (per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio – ipotesi aggravata), il tutto nell'interesse o a vantaggio di NECSI HOLDING.</li> <li>• Concessione di erogazioni monetarie (incentivi, anticipi, premi) a personale dipendente legato alla PA, al fine di percepire da questa vantaggi indebiti.</li> </ul>
<p><b>SELEZIONE CONSULENTI ESTERNI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A fronte dell'esercizio da parte di un pubblico ufficiale della propria funzione o del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (es. rilascio di autorizzazioni o provvedimenti favorevoli alla società, positiva conclusione di un'ispezione, etc.), potrebbero essere assegnati incarichi a soggetti segnalati dal pubblico ufficiale corrotto o a lui legati. Le suddette condotte sono rilevanti anche nel caso in derivino dal comportamento illecito del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di Pubblico Servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca il privato alla dazione, offerta o promessa.</li> <li>• Professionisti esterni potrebbero commettere, per conto della Società, reati di corruzione. Ad esempio, riconoscimento a fornitori o collaboratori esterni della società, in particolare soggetti che operano nei confronti della PA, maggiori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, al fine di costituire provviste da destinare al pubblico ufficiale.</li> <li>• Altre condotte sensibili potrebbero riguardare conferimento di incarico di consulenza meramente fittizio al fine di costituire provviste occulte di denaro destinate alla corruzione.</li> <li>• Il reato di Traffico di Influenze illecite si configura qualora soggetti di NECSI HOLDING indebitamente danno o promettono a un mediatore (es. consulente esterno o altro soggetto terzo) – che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio – denaro o altra utilità: <ul style="list-style-type: none"> <li>- come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il medesimo pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio,</li> <li>- come remunerazione (destinata al) pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle proprie funzioni e dei propri poteri (per il compimento di atto contrario ai doveri d'ufficio – ipotesi aggravata), il tutto nell'interesse o a vantaggio di NECSI HOLDING.</li> </ul> </li> </ul> <p>Ad esempio, l'incarico offerto o promesso potrebbe essere di natura fittizia oppure potrebbe essere riconosciuto da parte di NECSI un compenso privo di adeguata giustificazione.</p>
<p><b>ACQUISTI DI BENI E SERVIZI GENERALI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A fronte dell'esercizio da parte di un pubblico ufficiale della propria funzione o del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (es. rilascio di autorizzazioni o provvedimenti favorevoli alla Società, positiva conclusione di un'ispezione, etc.), potrebbero essere acquistati beni o servizi da oggetti segnalati dal pubblico ufficiale corrotto o a lui legati.</li> <li>• Riconoscimento a fornitori o collaboratori esterni che operano nei confronti della PA, in nome e /o per conto della società, di compensi indebiti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere.</li> <li>• Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero dare o promettere la fornitura di beni o di servizi a soggetti segnalati da mediatori terzi - che sfruttano o vantano relazioni (esistenti o asserite) con il pubblico ufficiale o con l'incaricato di pubblico servizio –: <ul style="list-style-type: none"> <li>- come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio,</li> <li>- come remunerazione da destinarsi al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri (per il compimento di atti contrari ai propri doveri d'ufficio – ipotesi aggravata), il tutto nell'interesse o a vantaggio di NECSI HOLDING.</li> </ul> </li> <li>• Altre condotte sensibili potrebbero riguardare il conferimento di incarico o appalto di servizi meramente fittizio, oppure sovrapprezzo (maggiori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico o appalto da svolgere) al fine di costituire provviste occulte di denaro destinate alla corruzione.</li> <li>• La Società potrebbe essere chiamata a rispondere a titolo di concorso – esterno – nel reato di abuso d'ufficio nell'ipotesi in cui istighi, determini o aiuti un funzionario pubblico che, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di interesse proprio o di prossimo congiunto, faccia intenzionalmente conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale a favore della Società, dal quale derivi al contempo una lesione degli interessi finanziari dell'Unione europea. Tale ipotesi ricorre, per esempio, qualora il vantaggio consista nel rilascio di determinati permessi e/o autorizzazioni a favore della Società in assenza dei presupposti di legge.</li> </ul>
<p><b>CICLO ATTIVO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione irregolare del processo di fatturazione volta a corrispondere la "retribuzione in altra utilità" propria della corruzione (es. emissione di fatture per prezzi inferiori a quelli effettivi, gestione irregolare degli insoluti, etc.).</li> <li>• Gestione irregolare del processo di fatturazione volta ad ottenere il corrispettivo per la mediazione illecita, a favore di clienti, verso un pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio di cui soggetti di NECSI HOLDING sfruttano o vantano la conoscenza (es. emissione di fattura per operazione inesistente o a prezzi superiori a quelli effettivamente praticati/di mercato).</li> </ul>

<p><b>CICLO PASSIVO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il processo di fatturazione passiva è da considerarsi sensibile in quanto può essere utilizzato per la costituzione di fondi extrabilancio, utilizzabili a scopi corruttivi verso la PA (es. pagamenti di fatture emesse per prestazioni inesistenti o per un prezzo superiore a quello effettivo, al fine di trasferire il "denaro o altra utilità", finalizzato alla corruzione, direttamente a pubblico ufficiale o a soggetto da lui indicato o a soggetto incaricato di consegnare tali somme al pubblico ufficiale da corrompere) e verso altri soggetti privati.</li> <li>• Il processo di fatturazione passiva è da considerarsi sensibile in quanto può essere utilizzato per il pagamento indebito di denaro ad un mediatore che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio: <ul style="list-style-type: none"> <li>– come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio,</li> <li>– come remunerazione da destinarsi al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, il tutto a vantaggio o nell'interesse di NECSI HOLDING.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>GESTIONE RISORSE FINANZIARIE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il processo è da considerarsi sensibile in quanto può essere utilizzato per la costituzione di fondi extrabilancio, utilizzabili a scopi corruttivi verso la PA. Ad esempio, ciò può avvenire attraverso la gestione di fondi cassa non opportunamente contabilizzati/registratori.</li> <li>• Il processo è da ritenersi sensibile in quanto può essere utilizzato per il pagamento indebito di denaro a mediatori che sfruttano o vantano relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, <ul style="list-style-type: none"> <li>– come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio,</li> <li>– come remunerazione da destinarsi al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, il tutto a vantaggio o nell'interesse di NECSI HOLDING.</li> </ul> </li> <li>• Un soggetto appartenente alla società o dalla stessa incaricata, al fine di ottenere un vantaggio per la Società ed arrecando un danno alla Pubblica Amministrazione, potrebbe: <ul style="list-style-type: none"> <li>– comunicare fraudolentemente alla PA dati e informazioni false o alterate per tramite di strumenti a firma digitale;</li> <li>– falsificare/alterare fraudolentemente un documento digitale (es. per pagamenti tramite istituti di credito, addebiti di modelli F24 e comunicazioni connesse a ogni altra transazione telematica bancaria ai fini dell'ottenimento di un vantaggio);</li> </ul> utilizzare indebitamente, sottrarre, alterare, sostituire o rivelare a terzi username, password, account di posta elettronica (anche non certificata), account P.E.C., smart card, "token" e in generale certificati di firma e di autenticazione nell'ambito di comunicazioni informatiche o telematiche alla PA. </li> </ul>
<p><b>PREDISPOSIZIONE BOZZA DI BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corruzione, diretta o tramite terzi, di organi tributari amministrativi o giurisdizionali al fine di evitare sanzioni o provvedimenti pregiudizievoli per la società. Ad esempio il Direttore Amministrativo in caso di ispezioni/verifiche da parte di organismi di controllo pubblici, produce fraudolentemente documentazione falsa al fine di evitare multe, sanzioni, revoche, etc.</li> <li>• Le suddette condotte sono rilevanti anche nel caso in derivino dal comportamento illecito del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di Pubblico Servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca il privato alla dazione, offerta o promessa.</li> <li>• Truffa ai danni dello Stato in relazione a calcolo scorretto e/o mancato versamento delle imposte.</li> <li>• Falsificazione/alterazione fraudolenta di un documento digitale (es. inserendovi false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento di un vantaggio per l'ente).</li> <li>• Il reato di Frode informatica può essere integrato nell'ambito di attività aziendali che implicano l'accesso a sistemi informativi gestiti dalla PA, quali, a titolo esemplificativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>– rapporti con soggetti della P.A. competenti in materia fiscale o previdenziale: modifica in via informatica dei dati (es. fiscali e/o previdenziali) di interesse dell'azienda (es. modelli 770), già trasmessi alla P.A.;</li> <li>– utilizzo indebito, sottrazione, alterazione, sostituzione o rivelazione a terzi di username, password, account di posta elettronica (anche non certificata), account P.E.C., smart card, "token" e in generale certificati di firma e di autenticazione.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>GESTIONE RIMBORSI SPESE E SPESE DI RAPPRESENTANZA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offerta, promessa o elargizione di benefici (mediante spese di rappresentanza) diretta a soggetto pubblico, finalizzata alla corruzione, vale a dire, a fronte dell'esercizio da parte di un pubblico ufficiale della propria funzione o del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (es. rilascio di autorizzazioni o provvedimenti favorevoli alla Società, positiva conclusione di un'ispezione, etc.) nell'interesse o a vantaggio di NECSI HOLDING.</li> <li>• Quanto sopra vale anche nel caso in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'offerta o la promessa non sia accettata e sia effettuata anche per interposta persona;</li> <li>– l'offerta o la promessa indebita derivino dal comportamento illecito del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di Pubblico Servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca il privato alla dazione, offerta o promessa.</li> </ul> </li> <li>• Costituzione di provviste di denaro necessarie alla consumazione dei reati di corruzione di pubblico ufficiale, attraverso rimborsi spesa fittizi o per ammontare maggiore delle spese effettivamente sostenute.</li> <li>• Comportamenti legati ad un uso improprio delle risorse finanziarie, in particolare gestione di fondi cassa non opportunamente contabilizzati/registratori.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Potrebbe configurarsi il reato di Traffico di influenze illecite qualora venissero indebitamente promessi o dati a un mediatore - che sfrutta o vanta relazioni (esistenti o asserite) con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio – benefici o utilità:<ul style="list-style-type: none"><li>– come prezzo della mediazione illecita (offerta dal mediatore o richiesta a quest'ultimo) verso il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio,</li><li>– come remunerazione da destinarsi al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri il tutto a vantaggio o nell'interesse di NECSI HOLDING.</li></ul></li></ul>
--	--

## 1.4 Presidi preventivi

I presidi preventivi propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo, (**Allegato 5**), in particolare:
  - o NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
  - o NEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI
- Per ciascun processo sensibile:
  - o il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 6**)
  - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7**).

## 2 REATI SOCIETARI

### 2.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati previsti dall'art. 25 ter, rubricato "*Reati societari*", del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2 – Elenco dei reati presupposto**.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie che non si può escludere siano astrattamente applicabili a NECSI HOLDING.

#### **False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)**

Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide e che si differenziano il tipo di società al cui interno viene commesso il reato (quotate o meno<sup>2</sup>).

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico (relazione sulla gestione, bilancio consolidato, bilanci straordinari, beni di terzi), di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nell'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri;
- le informazioni non veritiere o omesse devono essere rilevanti e tali da rappresentare in modo sensibilmente diverso dal vero la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

#### **Fatti di lieve entità (artt. 2621-bis c.c.)**

La pena è ridotta se i fatti di cui sopra sono classificabili come di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

In particolare, la stessa pena ridotta è applicata a quelle società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tal caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

---

<sup>2</sup> Sono destinatarie dell'art. 2622 c.c. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea. Ai sensi dell'art. 2622 co. 2, ad esse vanno equiparate: le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'UE; le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'UE; le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

### **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori della Società.

Poiché il D.Lgs. 231/2001 fa esplicito riferimento al solo secondo comma dell'art. 2625 c.c., si precisa che dalla commissione del reato può discendere la responsabilità della società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci.

### **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Il reato, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, il tutto fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori: la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto attività di istigazione, determinazione o agevolazione nei confronti degli amministratori.

### **Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)**

Il reato si verifica in due ipotesi:

- nel caso in cui vengano ripartiti utili o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva;
- nel caso in cui vengano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Il reato si estingue qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di agevolazione nei confronti degli amministratori.

### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato si estingue qualora intervenga la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta.

### **Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)**

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (si tratta di un reato c.d. di evento, che punisce quindi il verificarsi dell'evento lesivo che realizza un danno al bene giuridico tutelato).

Il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.  
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

### **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Il reato si realizza nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti;
- sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343 3° comma c.c., della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

### **Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)**

Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti che comportino la formazione di una maggioranza artificiosa in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società (solo nel caso in cui esso venga commesso da soggetti apicali o sottoposti dell'ente potrà costituire presupposto per l'iscrizione di una responsabilità in capo all'ente stesso).

### **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Il reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

### **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o

enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti. Il reato si configura anche se il fatto è commesso da:

- chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al punto precedente;
- chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

E' punito inoltre anche chi, anche per interposta persona, offre, promette denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate.

### **Istigazione alla corruzione (art. 2635-bis c.c.)**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi vi svolga attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché detti soggetti compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, è punito.

La pena si applica anche agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi vi svolga attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche qualora la sollecitazione non sia accettata.

## **2.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite**

Le aree ed i processi aziendali di NECSI HOLDING sensibili rispetto alle fattispecie relative di reati societari (esclusa la Corruzione tra privati, su cui si veda infra) e le relative possibili condotte illecite sono le seguenti:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
<b>GESTIONE SOCIETARIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impedimento o ostacolo mediante occultamento di documenti o mediante altri idonei artifici, dello svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, quando ne derivi un danno ai soci, anche in concorso con altri. Ad esempio:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- un Amministratore potrebbe non rispettare la richiesta di informazioni da parte del Revisore in merito all'applicazione di una specifica normativa, cagionando un danno ai soci;</li> <li>- un Consigliere Delegato potrebbe chiedere alla funzione commerciale di alterare la previsione di fatturato affinché non risulti superata la soglia prevista per la segnalazione di fondati indizi di crisi da parte del Collegio Sindacale;</li> <li>- occultamento di documenti destinati al Collegio sindacale e/o alla Società di Revisione per effetto della mancata adozione da parte dell'organo amministrativo di un adeguato assetto organizzativo.</li> </ul> </li> <li>• Indebita restituzione dei conferimenti che può avvenire perseguendo due tipi di comportamento:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- restituzione dei conferimenti ai soci: perseguita, ad esempio, tramite la stipula di un mutuo fittizio come controprestazione della restituzione del bene oggetto del conferimento oppure tramite la rivendita del bene sociale conferito ad un prezzo irrisorio a vantaggio del socio conferente;</li> <li>- liberazione dall'obbligo di eseguire i conferimenti: ad esempio gli amministratori appostano a bilancio l'avvenuto versamento dei dieci decimi del capitale sociale senza che ciò sia effettivamente avvenuto.</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distribuzione di somme destinate a costituire riserva ex lege a garanzia del patrimonio societario o di riserve costituite da utili "fittizi" composte in realtà da valore di capitale sociale, al fine di imputare maggiori utili ai soci.</li> <li>• Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali o di azioni o quote emesse dalla società controllante, attraverso l'utilizzo di fondi non disponibili o di riserve della società controllata, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Esempi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– acquisto di azioni non interamente liberate oppure acquisto di azioni proprie non rispettando il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili (buy back);</li> <li>– operazioni di leverage buy-out che prevedano ad esempio la costituzione di società interposte NewCo al solo fine di aggirare i divieti di sottoscrizione di azioni proprie;</li> <li>– assistenza finanziaria per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni proprie;</li> <li>– sottoscrizione di quote sociali attraverso l'utilizzo di fondi indisponibili;</li> <li>– sottoscrizione di azioni della società madre (holding) con l'utilizzo di riserve della società figlia, al fine di favorire la prima ma ledendo le riserve della seconda.</li> </ul> </li> <li>• Riduzioni di capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni da parte degli Amministratori, cagionando un danno ai creditori.</li> <li>• Distribuzione, anche parziale, da parte dei liquidatori della quota spettante a ciascun socio, senza attendere l'eventuale opposizione dei creditori e ben sapendo che gli stessi non erano stati precedentemente soddisfatti.</li> <li>• Alterazione del corretto funzionamento degli Organi Sociali per occultare falsificazioni amministrative e contabili. Ad esempio un Consigliere Delegato predispone apposita documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione di maggioranza dell'Assemblea su uno specifico ordine del giorno, a vantaggio della Società.</li> <li>• Promessa, da parte dell'amministratore della società al Presidente del Collegio Sindacale di una società concorrente, di incarichi ben remunerati, in cambio dell'ottenimento di informazioni che danneggiano la società concorrente.</li> <li>• Un soggetto appartenente alla società o dalla stessa incaricato, al fine di ottenere un vantaggio per la Società ed arrecando un danno alla Pubblica Amministrazione, potrebbe: <ul style="list-style-type: none"> <li>– comunicare fraudolentemente alla PA dati e informazioni false o alterate;</li> <li>– falsificare/alterare fraudolentemente un documento digitale (es. per false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento di un vantaggio);</li> <li>– manipolare dati, informazioni e programmi contenuti in, o pertinenti a, un sistema informatico o telematico aziendale di NECSI HOLDING o di terzi rilevante per i contatti o le informazioni alla PA, anche se non appartenente alla PA (es. programmi o banche dati della società o di terzi cui la Società attinga nell'ambito dell'espletamento degli adempimenti societari previsti dalla normativa esistente, presso, ad esempio, il Tribunale, la CCIAA, l'Ufficio del Registro, ecc.);</li> <li>– utilizzare indebitamente, sottrarre, alterare, sostituire o rivelare a terzi username, password, account di posta elettronica (anche non certificata), account P.E.C., smart card, "token" e in generale certificati di firma e di autenticazione nell'ambito di comunicazioni informatiche o telematiche alla PA.</li> </ul> </li> <li>• Ai fini dei reati di riciclaggio e di autoriciclaggio possono risultare sensibili le operazioni di finanziamento soci e aumenti di capitale, in quanto può trattarsi di operazioni attraverso le quali viene reintrodotta nel circuito societario denaro proveniente da reati tributari ovvero da altra fonte illecita, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.</li> </ul>
<p><b>GESTIONE INTERCOMPANY</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A titolo esemplificativo ma non esaustivo, condotte illecite possono essere: <ul style="list-style-type: none"> <li>– esposizione di poste di bilancio inesistenti, volte a modificare in modo opportunistico eventuali utili o perdite di NECSI HOLDING,</li> <li>– rapporti di falsa fatturazione con le società appartenenti al Gruppo per la compensazione di crediti/debiti infragruppo a bilancio,</li> <li>– reati commessi da una società controllata appartenente al Gruppo (es. presentazione di dati di bilancio palesemente gonfiati per compensare la cessione del credito sulle imposte da consolidamento) nell'interesse o vantaggio di NECSI HOLDING,</li> <li>– allocazione di costi/spese, sostenute per "compensare" favori illeciti ottenuti da P.U., ad altre società del Gruppo.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>PREDISPOSIZIONE BOZZA DI BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è obbligatoria, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.</li> <li>• Comportamento ingannevole raggiungibile attraverso due modalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>– esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero: è punita l'iscrizione in bilancio di beni che non esistono oppure, ragionando sul rapporto fra il valore dei beni iscritti in bilancio e il relativo criterio di stima, siano stati esposti valori gonfiati;</li> <li>– omissione di fatti materiali sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo: è punito l'occultamento di fatti che per legge si dovrebbero indicare nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella nota integrativa.</li> </ul> </li> </ul> <p>Tipici esempi possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'Amministratore Delegato ignora l'indicazione del Responsabile Amministrazione o del consulente esterno circa l'esigenza di un accantonamento al Fondo svalutazione crediti ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- l'Amministratore Delegato o il consulente esterno decide di omettere nell'esposizione della nota integrativa significativi elementi richiesti per legge;</li> <li>- gli amministratori, con l'intenzione di ricevere maggiori liquidità, presentano alla banca dei bilanci contenenti informazioni non vere cagionando un danno concreto al finanziatore che avrebbe potuto destinare quel denaro per altre opportunità di investimento.</li> </ul>
--	--

Rispetto a quanto già indicato al par. 1.3 della Parte Speciale "Reati contro la Pubblica Amministrazione" si precisa che il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. prevede in particolare che:

- rispondono per il reato di corruzione privata gli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori (o soggetti a questi sottoposti) di società o enti privati, nonché chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, anche per interposta persona;
- risponde non solo chi dà ma anche chi offre, sollecita o riceve per sé o per altri denaro o altra utilità non dovuta ai vertici delle società o a chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza.

Si evidenziano di seguito alcuni aspetti significativi:

- non è necessario che la condotta corruttiva danneggi l'ente cui appartiene il soggetto corrotto;
- i soggetti attivi sono anche soggetti estranei alla società, che agiscono quale interposta persona;
- la condotta sanzionabile non è data dal compimento di atti (a seguito del ricevimento di denaro/utilità e della sua promessa) ma dalla condotta antecedente costituita anche solo dalla mera offerta, promessa, dazione, ricezione di denaro/altra utilità o accettazione della promessa di denaro /altra utilità;
- sono puniti anche soggetti privati che sollecitano per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- l'offerta o la promessa di denaro / altra utilità a soggetto privato finalizzata al compimento, da parte di quest'ultimo, di un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

L'articolo 2635-bis c.c. che introduce il reato di istigazione alla corruzione privata, in particolare, punisce sia l'istigazione attiva commessa da chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, ma anche l'istigazione passiva commessa dai vertici della società che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o una dazione di denaro o di altra utilità, anche se la sollecitazione non è accettata.

In tali casi la fattispecie si consuma in un momento antecedente a quello dell'effettiva accettazione dell'offerta, della promessa o della sollecitazione.

Le attività sensibili vanno dunque ricercate nei rapporti di natura economica o personale, diretti o indiretti, con soggetti appartenenti a società o consorzi, dai quali la Società potrebbe ricavare un vantaggio, ad esempio in attività di vendita o acquisto, oppure nei rapporti con dipendenti di concorrenti.

Vanno considerati inoltre i processi cd strumentali alla corruzione.

Dunque, con riferimento al reato di Corruzione tra privati, le aree ed i processi sensibili sono:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
<b>GESTIONE INTERCOMPANY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La gestione dei rapporti intercompany può essere utilizzata per creare le provviste finanziarie e/o altre utilità necessarie per la commissione delle fattispecie corruttive.</li> <li>• A titolo esemplificativo ma non esaustivo, condotte illecite possono essere:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– pagamenti diretti a soggetto privato corrotto utilizzando le disponibilità finanziarie esistenti nell'ambito del Gruppo a cui appartiene NECSI HOLDING in favore di NECSI HOLDING;</li> <li>– allocazione di costi/spese, sostenute per "compensare" favori illeciti ottenuti da un soggetto privato corrotto, ad altre società del Gruppo non incluse nel perimetro del Modello 231 NECSI HOLDING;</li> <li>– reati commessi da una società del Gruppo (es. corruzione di un soggetto privato) nell'interesse o vantaggio di NECSI;</li> <li>– rapporti di falsa fatturazione con le società del Gruppo per la costituzione di provviste di denaro funzionali alle diverse tipologie di illeciti connessi alla corruzione.</li> </ul> </li> </ul>
<b>GESTIONE SOCIETARIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offerta, promessa o elargizione, anche per interposta persona, da parte di un Consigliere Delegato di NECSI HOLDING al Presidente del Collegio Sindacale di una società concorrente, di incarichi ben remunerati, in cambio dell'ottenimento di informazioni riservate.</li> <li>• Un Consigliere Delegato, per coprire una propria responsabilità nella gestione della Società, potrebbe corrispondere al Revisore Legale una somma di denaro al fine di omettere di rilevare la problematica, in violazione dei suoi doveri. In tale ipotesi potrebbe rappresentarsi una finalità di vantaggio non solo per il consigliere ma anche per l'ente: ad esempio evitare che, disvelato il problema contabile, la società possa subirne un qualche pregiudizio in relazione a prossime operazioni di fusione, vendita, ecc.</li> </ul>
<b>AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promessa, offerta o conferimento di incarico a consulenti esterni segnalati dal soggetto privato corrotto o a lui legati affinché quest'ultimo compia od ometta atti in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà della società di appartenenza. Ad esempio, NECSI HOLDING potrebbe conferire un incarico a un consulente indicato dal funzionario privato corrotto, e ciò a fronte di atti od omissioni di quest'ultimo, che violino i suddetti obblighi di fedeltà e producano un vantaggio per NECSI HOLDING.</li> <li>• Altra condotta sensibili potrebbe riguardare il conferimento di incarico meramente fittizio, o sovrappagato (vale maggiori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere), al fine di costituire provviste occulte di denaro destinate alla corruzione.</li> <li>• Infine i professionisti esterni stessi potrebbero commettere, per conto della società, reati di corruzione.</li> </ul>
<b>RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offerta, promessa o dazione – anche per interposta persona - di denaro o di altra utilità a soggetti privati che svolgono funzioni ispettive, quali ad esempio gli enti certificatori dei sistemi di gestione (sicurezza, ambiente, etc.) al fine di non evidenziare Non Conformità o osservazioni che potrebbero impedire il rilascio e/o il rinnovo del certificato alla società.</li> <li>• Quanto sopra vale anche nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata.</li> </ul>
<b>OMAGGI, EROGAZIONI LIBERALI E SPONSORIZZAZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'erogazione, l'offerta o la promessa di omaggi, liberalità o sponsorizzazioni a vantaggio di un soggetto privato o di soggetti da lui indicati può costituire la contropartita del compimento o dell'omissione di un atto del suo ufficio o comunque dell'esercizio della sua funzione o dei suoi poteri nell'interesse o a vantaggio della società. Quanto sopra vale anche nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata e sia effettuata anche per interposta persona.</li> <li>• Inoltre, il processo è da considerarsi sensibile in quanto può essere funzionale alla costituzione di provviste di denaro attraverso erogazioni e sponsorizzazioni fittizie o per ammontare maggiore di quello delle spese effettivamente sostenute.</li> </ul>
<b>SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione e assunzione, anche la semplice offerta o promessa di assunzione, a condizioni favorevoli di un soggetto, ancora alle dipendenze di un'altra impresa, che ricopre un ruolo sufficientemente apicale o in possesso di informazioni di valore intrinseco relative alla concorrenza (es. rapporti con i clienti, metodologie produttive, etc.), in cambio di tali informazioni, anche senza creare documento alla società di provenienza.</li> <li>• Quanto sopra vale anche nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata e sia effettuata anche per interposta persona.</li> </ul>
<b>ACQUISTI DI BENI E SERVIZI GENERALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Amministratore delegato della società, o un suo incaricato, promette o dà una tangente al dirigente responsabile delle vendite di una società fornitrice per ottenere particolari sconti nell'acquisto di un bene o servizio.</li> <li>• A fronte del compimento o dell'omissione, da parte di un soggetto privato, di atti in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà, potrebbe essere commissionata la fornitura di beni o servizi a soggetti od aziende segnalate dal funzionario corrotto.</li> <li>• In cambio di denaro o altra utilità NECSI HOLDING potrebbe richiedere al fornitore o ad un suo dipendente l'esecuzione di una prestazione diversa o ulteriore rispetto a quella dovuta o</li> </ul>

	<p>consentita (es. superamento dei limiti soglia imposti in un determinato trasporto) in violazione degli obblighi imposti dal proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un funzionario di NECSI HOLDING, anche per interposta persona, sollecita o riceve denaro o altra utilità non dovuti, per sé o per altri, o ne accetta la promessa, da parte di un fornitore affinché lo stesso fornitore riceva benefici, in violazione delle policy aziendali, tutto ciò comunque a vantaggio di NECSI HOLDING. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, per ottenere scontistiche particolari od offerte ribassate negli acquisti, a fronte di risparmio su adempimenti o attività previste da norme vigenti (es. minori costi derivanti da risparmi su presidi antinfortunistici o ambientali da parte del fornitore).</li> <li>• Altre condotte sensibili potrebbero riguardare il conferimento di fornitura o appalto di servizi meramente fittizio, oppure sovrapprezzo (maggiori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico o appalto da svolgere) al fine di costituire provviste occulte di denaro destinate alla corruzione.</li> </ul>
<b>GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E LICENZE SOFTWARE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corruzione del consulente informatico. Promessa o dazione di denaro o di altra utilità al consulente affinché compia atti (es. cancellazione di dati da server aziendale o fraudolenta alterazione di dati o informazioni) al fine di impedire che emergano comportamenti illeciti o irregolari della società del corruttore, e con un documento (reputazionale, ad esempio) della società di appartenenza del consulente; il tutto, sempreché tale condotta non costituisca un reato più grave.</li> <li>• Corruzione dell'organo/soggetto a cui è stata affidata la Revisione Legale sul bilancio, al di fuori del caso previsto dall'art. 28 D.Lgs. 39/2010.</li> </ul>
<b>PREDISPOSIZIONE BOZZA DI BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corruzione dell'organo/soggetto a cui è stata affidata la Revisione Legale sul bilancio, al di fuori del caso previsto dall'art. 28 D.Lgs. 39/2010.</li> </ul>
<b>CICLO PASSIVO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il processo di fatturazione passiva è da considerarsi sensibile in quanto può essere utilizzato per la costituzione di fondi extrabilancio, utilizzabili a scopi corruttivi verso soggetti privati (es. pagamenti di fatture emesse per prestazioni inesistenti o per un prezzo superiore a quello effettivo, al fine di trasferire il "denaro o altra utilità" al soggetto corrotto o a persona da lui indicata).</li> </ul>
<b>CICLO ATTIVO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione irregolare del processo di fatturazione volta a corrispondere la "retribuzione in altra utilità" propria della corruzione (es. emissione di fatture per prezzi inferiori a quelli effettivi, gestione irregolare degli insoluti, etc.).</li> </ul>
<b>GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E CASSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il processo è da considerarsi sensibile in quanto può essere utilizzato per la costituzione di fondi extrabilancio, utilizzabili a scopi corruttivi verso soggetti privati. Ad esempio, ciò può avvenire attraverso la gestione di fondi cassa non opportunamente contabilizzati/registrati.</li> <li>• Offerta, promessa o dazione - anche per interposta persona - di denaro od altra utilità non dovuti, da parte di un soggetto di NECSI HOLDING, ad un funzionario di banca affinché conceda alla società stessa un finanziamento o affidamento pur in assenza dei presupposti che garantiscono la restituzione del finanziamento medesimo.</li> <li>• Quanto sopra vale anche nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata.</li> </ul>
<b>RIMBORSI SPESE, SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offerta, promessa o elargizione di benefici (mediante spese di rappresentanza) diretta a soggetto privato, finalizzata alla corruzione, a fronte del compimento od omissione da parte di soggetto privato di atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà della società di appartenenza.</li> <li>• Quanto sopra vale anche nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata e sia effettuata anche per interposta persona.</li> <li>• Costituzione di provviste di denaro necessarie alla consumazione dei reati di corruzione attraverso rimborsi spesa fittizi o per ammontare maggiore delle spese effettivamente sostenute.</li> <li>• Comportamenti legati ad un uso improprio delle risorse finanziarie, in particolare gestione di fondi cassa non opportunamente contabilizzati/registrati.</li> </ul>

## 2.3 Presidi preventivi

I presidi preventivi propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo, (**Allegato 5**), in particolare:
  - o COMPORTAMENTI IN TEMA DI REGISTRAZIONI CONTABILI
  - o COMPORTAMENTI IN MATERIA SOCIETARIA
  - o NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
  - o COMPORTAMENTI IN MATERIA DI CORRUZIONE PRIVATA
- Per ciascun processo sensibile:
  - o il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 6**)
  - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7**).

### 3 DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

#### 3.1 Tipologia di reati

Il 25 Agosto 2007 è entrato in vigore l'art. 25-septies "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" del D.Lgs. 231/2001, modificato dal T.U. Sicurezza (d.lgs. n. 81/08). Tra i reati presupposto per l'applicazione del D.lgs. 231/01 sono stati annoverati anche i delitti di cui agli articoli 589 c.p. (omicidio colposo) e 590, terzo comma, c.p. (lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La **lesione** è considerata **grave** (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

- 1) *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*
- 2) *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.*

La **lesione** è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

- 1) *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 2) *la perdita di un senso;*
- 3) *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella*
- 4) *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.*

Il reato di **omicidio colposo** è previsto infine dall'art. 589 del Codice Penale:

*"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]"*

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la **colpa**, così definita dall'art. 43 del c.p.:

*"Il delitto:*

- *è **doloso**, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;*
- *è **preterintenzionale**, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;*
- *è **colposo**, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline."*

L'art. 30 del T.U. 81/2008 prevede:

*"1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni"*

*anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici*
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti*
- alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza*
- alle attività di sorveglianza sanitaria*
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori*
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori*
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge*
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

*2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.*

*3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

*4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.*

*5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 del D.lgs. 81/2008.*

*5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.*

*6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11".*

La Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 11 luglio 2011 – fornisce le seguenti indicazioni rispetto all'articolo 30, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008:

*"L'articolo 30, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che: "[...] Il modello organizzativo deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico".*

*Pertanto qualora un'azienda si sia dotata di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme ai requisiti delle Linee Guida UNI-INAIL o delle BS OHSAS 18001:2007, essa attua il proprio sistema di controllo secondo quanto richiesto al comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008, attraverso la combinazione di due processi che sono strategici per l'effettività e la conformità del sistema di gestione stesso: **Monitoraggio/Audit Interno e Riesame della Direzione.***

*Si evidenzia però come tali processi rappresentino un sistema di controllo idoneo ai fini di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008 solo qualora prevedano il ruolo attivo e documentato, oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, anche dell'Alta Direzione (intesa come posizione organizzativa eventualmente sopra stante il datore di lavoro) nella valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, oltre che delle eventuali criticità riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Con il termine "documentato" si intende che la partecipazione dell'Alta Direzione sia comprovata da atti e documenti aziendali. Si evidenzia infine come, l'audit interno deve verificare anche l'effettiva applicazione del sistema disciplinare [...]".*

Inoltre il comma 5 dell'art. 30 implicitamente stabilisce che il Modello 231 presenta elementi strutturali ulteriori rispetto a quelli propri dei sistemi di gestione citati dal medesimo comma. Pertanto, tali sistemi di gestione per poter essere compiutamente utilizzati come esimente, dovranno essere necessariamente integrati con tali elementi strutturali, dei quali sono di per sé privi, vale a dire:

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello
- modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati
- obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

### **3.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite**

Le aree e i processi sensibili della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e le relative possibili condotte illecite sono le seguenti:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
<p><b>GOVERNO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DELLA SEDE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A fronte del verificarsi di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, rappresenta illecito presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 ogni violazione delle specifiche norme antinfortunistiche, posta in essere con lo scopo di perseguire obiettivi di riduzione dei costi o di aumento della produttività, dei livelli di attività e/o dei ricavi aziendali o da cui, comunque, siano derivati vantaggi per la Società.</li> <li>• Di seguito si elencano alcuni esempi di possibili modalità di commissione dei reati di cui sopra, caratterizzati dalla sottovalutazione delle misure antinfortunistiche necessarie alla prevenzione di un rischio rilevato, al fine di perseguire obiettivi di riduzione dei costi o di aumento della produttività: <ul style="list-style-type: none"> <li>- a fronte del verificarsi di lesioni gravi a personale Necsi, potrebbe essere rilevata la mancanza della definizione di un chiaro impegno dell'azienda in materia di salute e sicurezza e di una sufficiente destinazione di risorse economiche ed organizzative, tali da configurare la fattispecie di vantaggio in termini di risparmio economico;</li> <li>- il Datore di lavoro e il RSPP non individuano correttamente e compiutamente i rischi presenti negli ambienti di lavoro, inclusi i cantieri, e non assicurano di conseguenza la disponibilità degli adeguati presidi;</li> <li>- mancata verifica nell'acquisto di beni (es. attrezzature) della conformità del bene acquistato o del contesto in cui il bene è inserito prima che questo sia utilizzato;</li> <li>- a fronte di una riorganizzazione aziendale per l'incremento dell'efficienza e la riduzione dei costi, il Datore di Lavoro potrebbe autorizzare interventi indiscriminati e incontrollati di tale natura anche nelle aree sicurezza e prevenzione;</li> <li>- il Datore di lavoro o il Delegato funzionale, pur adottando tutte le misure di prevenzione e sicurezza tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche (forme di protezione oggettiva), non attivano i meccanismi di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva);</li> <li>- il Delegato funzionale, i Dirigenti, qualora identificati, e/o i Preposti potrebbero dar luogo ad una organizzazione del lavoro (composizione delle squadre operative, carichi di lavoro, assenza di riposo compensativo, etc.) tale da assicurare il massimo della produttività a costi decrescenti a discapito della salvaguardia delle norme e precauzioni in materia di sicurezza e igiene;</li> <li>- i Preposti potrebbero non segnalare il mancato rispetto delle procedure e delle prescrizioni in materia di sicurezza in quanto evidenzerebbe l'esistenza di situazioni non conformi volutamente tollerate a vantaggio della efficienza operativa;</li> <li>- il Datore di Lavoro o il Delegato funzionale, nei casi di lavoratori in trasferta o in distacco, potrebbe non valutare adeguatamente i rischi connessi al luogo della trasferta o del distacco e/o il contesto in cui gli stessi si svolgono (ivi comprese le eventuali condizioni geopolitiche dello stesso) e/o potrebbe non fornire al soggetto in trasferta o in distacco adeguate informazioni e istruzioni per la gestione dei suddetti rischi;</li> <li>- il Datore di Lavoro o il Delegato funzionale potrebbe non adottare misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore in trasferta (es. viaggio di lunga percorrenza e concentrazione delle attività di lavoro per ottimizzare i tempi di trasferta e razionalizzare i costi);</li> <li>- mancata segnalazione di situazioni non conformi, volutamente tollerate.</li> </ul> </li> </ul>

### 3.3 Elementi e disciplina di controllo

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo (**Allegato 5**), in particolare:
  - o COMPORTAMENTI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
- Per ciascun processo sensibile:
  - o il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 6**)
  - o il rispetto delle normative cogenti applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  - o i rispettivi flussi informativi all'Organismo di Vigilanza (**Allegato 7**).

A completamento del Modello sicurezza sono stati introdotti:

- Organismo di Vigilanza (si veda Capitolo 9 del presente Manuale del Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo);

- Sistema Sanzionatorio (si veda Capitolo 11 del presente Manuale del Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo).



## 4 REATI AMBIENTALI

### 4.1 Tipologia di reati

Secondo quanto previsto dall'art. 25-undecies "Reati ambientali" del D.Lgs. 231/01, il presente paragrafo si riferisce a condotte illecite sanzionate dal Codice Penale a tutela dell'ambiente in generale, a previsioni contenute nel Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) in materia di acque, rifiuti ed emissioni in atmosfera, a norme che tutelano le specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/1992), a misure a tutela dell'ozono (L. 549/1993) e a previsioni contro l'inquinamento del mare provocato dalle navi (D.Lgs. 202/2007).

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell' **Allegato 2** - Elenco dei reati presupposto.

In considerazione dell'attività svolta dalla Società, si ritiene di poter escludere le seguenti fattispecie:

- inquinamento del mare provocato dalle navi (D. Lgs. 202/2007)
- effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. (Art. 256 D. Lgs. 152/06 Comma 6 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
- attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti e attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (Art 260 D. Lgs. 152/06)
- traffico illecito e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies del c.p.)
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)
- commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione/ Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili pericolosi (Legge n. 150/92 art. 1 commi 1 e 2, art. 2 commi 1 e 2, art. 6 comma 4 e comma 3 lett. a) e b))
- alterazione dei certificati per l'introduzione di specie protette nella Comunità europea (Legge n. 150/92 art. 3-bis comma 1 (rif. a codice penale) e comma 3 lett. c)).

Si fornisce di seguito, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie che non si può escludere siano astrattamente applicabili a NECSI HOLDING.

#### **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006)**

Gestione di rifiuti, realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

#### **Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006)**

Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio, omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito.

#### **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)**

Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti.

Tutte le fattispecie sono aggravate in caso di rifiuti pericolosi.

### **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006)**

Spedizione di rifiuti ai sensi dell'art. 26 del Reg. CEE n° 259/1993: contravvenzione con pena aumentata in caso di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna consegue la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto.

### **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art 452-quaterdecies c.p.)**

Attività organizzata al traffico illecito di rifiuti. Quest'ultima ipotesi è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività.

### **Combustione di rifiuti (art. 256-bis D.Lgs. 152/2006)**

Appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

Rispetto a quanto sopra si precisa che, anche se il Legislatore non ha espressamente inserito tale fattispecie di reato nel catalogo dei reati 231, l'articolo in questione opera un richiamo all'applicazione delle misure interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001.

### **Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive a tutela dell'ozono (art. 3 L. 549/1993)**

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

Divieto di autorizzare impianti che prevedono l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Le pene sono l'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Infine con riferimento ai reati introdotti il 29 maggio 2015 con l'entrata in vigore della legge n. 68 del 22 maggio 2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (c.d. Ecoreati) si segnala che è presupposto 231 anche l'art. **452-quinquies del c.p "Delitti colposi contro l'ambiente"**.

Per delitti colposi contro l'ambiente in particolare si intende il cagionare gli eventi di cui agli artt. **452-bis c.p. (Inquinamento Ambientale)** e **art. 452-quater c.p. (Disastro Ambientale)** i quali sono integrati ove per imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline, vale a dire per violazione di una regola cautelare, si sia verificato il riconoscibile e prevedibile verificarsi dell'inquinamento ambientale o del disastro ambientale.

Tali delitti possono essere realizzati anche mediante omissione. In questo caso sarà chiamato a risponderne chi, essendo titolare di una posizione di garanzia, aveva l'obbligo giuridico di impedire il verificarsi delle condotte inquinanti. Le condotte omissive rilevanti possono essere rinvenute in fonti normative o nelle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali in possesso dell'azienda.

A titolo esemplificativo, possono essere chiamati a rispondere di tali fattispecie colpose i soggetti che producano gli eventi di cui sopra o il pericolo di tali eventi mediante:

- mancato riconoscimento che le sostanze utilizzate nell'attività della Società sversate nell'ambiente presentano rischi ambientali rilevanti sulla base di quanto indicato nei database più importanti e disponibili alla pubblica consultazione;
- violazione delle specifiche disposizioni di legge o di prescrizioni autorizzati od omissione dell'adozione di tutte le cautele gestionali rese possibili dalle più moderne tecnologie disponibili;
- inosservanza dell'obbligo di "prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio" (obbligo specifico previsto dalla lettera q) del comma 1° dell'art. 18 del d.lgs. 81/2008).

### **Inquinamento ambientale (art. 452-bis del c.p.)**

L'attività è integrata dal cagionare abusivamente la compromissione o il deterioramento significativo e misurabile:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

## **4.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite**

Le aree e i processi aziendali della Società sensibili rispetto ai reati ambientali e le relative condotte illecite sono le seguenti:

<b>PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI</b>	<b>CONDOTTE ILLECITE</b>
<b>GOVERNO DELLA TUTELA AMBIENTALE</b>	Violazione della normativa ambientale riferita ai reati di cui sopra, anche in concorso con terzi e nell'interesse o con vantaggio della Società. Concorso in attività di gestione (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, commercio, intermediazione) di rifiuti pericolosi e non in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti anche in parte pericolosi in assenza di autorizzazione.

## **4.3 Elementi e disciplina di controllo**

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo (**Allegato 5**), in particolare:
  - o CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA AMBIENTALE
- Per ciascun processo sensibile:
  - o il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 6**);
  - o il rispetto delle normative cogenti applicabili in materia di ambiente
  - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7**).

## 5 REATI DI RICICLAGGIO

### 5.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati previsti dall'art. 25-octies "*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*" del D.lgs. 231/01.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2 – Elenco dei reati presupposto**.

Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a NECSI HOLDING.

#### **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Il reato si realizza mediante acquisto (l'effetto di un'attività negoziale a titolo gratuito od oneroso), ricezione (ogni forma di conseguimento del possesso del bene anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza) od occultamento (nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto) di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (comunque fuori dei casi di concorso nel delitto stesso, ad esempio furto), oppure mediante l'intromissione nel farle acquistare, ricevere, occultare.

#### **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

Il reato si realizza mediante sostituzione (condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi) o trasferimento (condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali) di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

#### **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)**

Il reato si realizza mediante impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. Pur essendo "impiegare" sinonimo di "usare comunque", ossia di "utilizzare per qualsiasi scopo", tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire" (vale a dire "utilizzare a fini di profitto").

#### **Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)**

Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La particolare struttura del reato di autoriciclaggio rende del tutto peculiare il rapporto tra il medesimo reato ed il D.Lgs. 231/2001.

Se, infatti, l'art. 648 ter1 c.p., dal punto vista penale, trova applicazione nei confronti di chiunque investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delitto non colposo, dalla prospettiva degli enti, l'inserimento del delitto in parola nell'elenco dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, apre la strada ad una serie di reati, formalmente esclusi dallo stesso decreto.

Partendo, infatti, dal presupposto che l'autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

- a. sia creata o si sia concorso a creare – attraverso un primo delitto non colposo – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- b. si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- c. si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista.

Ne consegue che tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l'ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto ulteriore di autoriciclaggio.

Non si può escludere, in particolare, che il mero utilizzo della somma risparmiata possa configurare l'"impiego" previsto dalla fattispecie di autoriciclaggio. Il riferimento è all'utilizzo, ad esempio, del risparmio d'imposta determinato dalla violazione di norme tributarie di rilevanza penale ovvero all'utilizzo del risparmio realizzato tagliando i costi della sicurezza in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

E' del tutto evidente, quindi, che anche in ambito aziendale la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti non colposi, in grado di generare un profitto e/o risparmio investibile.

L'individuazione dei reati potenzialmente in grado di configurare reato-presupposto del reato di Autoriciclaggio costituisce (come già anticipato) il primo passaggio per individuare i processi aziendali sensibili.

A tal proposito, possono costituire reato presupposto del reato di Autoriciclaggio i seguenti reati o categorie di reati, essi stessi rilevanti ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001:

- reati societari;
- corruzione e corruzione tra privati;
- indebita percezione di erogazioni, malversazione, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico, o per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- reati ambientali;
- associazione per delinquere;
- reati transnazionali.

Inoltre si evidenziano di seguito le fattispecie non già ricomprese nel catalogo 231 ma che, qualora commesse, potrebbero determinare il concretizzarsi del reato di autoriciclaggio:

- reati tributari;
- delitti contro la fede pubblica;
- reati fallimentari;
- delitti contro il patrimonio.

Nel caso di reati tributari (D.lgs. 74/2000), che per la loro natura producono normalmente un vantaggio economico, la possibilità di commettere il delitto di autoriciclaggio è particolarmente elevata, stante la possibile ricorrenza delle condotte previste dalla nuova norma e cioè la sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche e finanziarie del

denaro o delle utilità, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

I delitti tributari, la cui consumazione costituisce un potenziale pericolo per la successiva contestazione dell'autoriciclaggio, sono, quindi, i seguenti:

- a. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - art. 2 D.Lgs. 74/2000;
- b. dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - art. 3 D.Lgs. 74/2000;
- c. dichiarazione infedele - art. 4 D.Lgs. 74/2000;
- d. omessa dichiarazione - art. 5 D.Lgs. 74/2000;
- e. emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - art. 8 D.Lgs. 74/2000;
- f. occultamento o distruzione di documenti contabili - art. 10 D.Lgs. 74/2000;
- g. omesso versamento di ritenute certificate - art. 10 bis D.Lgs. 74/2000;
- h. omesso versamento di IVA - art. 10 ter D.Lgs. 74/2000;
- i. indebita compensazione - art. 10 quater D.Lgs. 74/2000;
- j. sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - art. 11 D.Lgs. 74/2000.

Ai fini della configurazione del reato di autoriciclaggio, inoltre, rilevano anche i delitti commessi contro la fede pubblica, che potrebbero essere commessi dalla Società in qualità di soggetto privato, ovvero:

- a. falsità materiale commessa dal privato - art. 482 del c.p.;
- b. falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - art. 483 del c.p..

## 5.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Di seguito vengono indicate le aree ed i processi aziendali di NECSI HOLDING che risultano sensibili rispetto alle fattispecie relative ai reati di riciclaggio e le relative possibili condotte illecite.

Si precisa che ai fini del reato di autoriciclaggio, rilevano i delitti non colposi che fanno conseguire alla Società un provento illecito (es. azioni corruttive sopra descritte, truffa, etc); il conseguente impiego da parte della Società di detta utilità illecita in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa (ad esempio tramite giroconti), può configurare il predetto reato.

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
<b>GESTIONE INTERCOMPANY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La gestione dei rapporti intercompany può essere utilizzata a scopo di riciclaggio tramite l'utilizzo del sistema finanziario infragruppo.</li> <li>• Ai fini dei reati di riciclaggio e di autoriciclaggio possono risultare sensibili le operazioni di cessioni di beni e/o prestazioni di servizi tra società del gruppo. Il reato presupposto si può concretizzare ad esempio tramite la vendita di beni o servizi a società controllate ad un prezzo superiore rispetto a quello considerato di mercato sottraendo base imponibile; il risparmio di imposta che si genererebbe, in tale ipotesi, in capo a NECSI HOLDING potrebbe portare alla contestazione del reato di autoriciclaggio per l'utilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di un flusso finanziario di provenienza illecita, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.</li> </ul>
<b>GESTIONE SOCIETARIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai fini dei reati di riciclaggio e di autoriciclaggio possono risultare sensibili le operazioni di finanziamento soci e aumenti di capitale, in quanto può trattarsi di operazioni attraverso le quali viene reintrodotta nel circuito societario denaro proveniente da reati tributari ovvero da altra fonte illecita, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.</li> </ul>

<b>GOVERNO DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai fini del reato di autoriciclaggio ha rilevanza ogni delitto non colposo posto in essere con lo scopo di perseguire obiettivi di riduzione dei costi a vantaggio della Società e, successivamente, utilizzare detti importi - di provenienza illecita - in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non si può escludere che il mero utilizzo della somma risparmiata possa configurare l'“impiego” con “concreto ostacolo” previsto dalla fattispecie di autoriciclaggio.</li> <li>• Ad esempio, il delitto di autoriciclaggio può essere contestato a seguito del compimento di reati “non colposi” in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es. rimozione di apparecchi destinati a prevenire infortuni sul lavoro - art. 437 del c.p.) e successivo utilizzo - in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa – dei proventi derivanti (anche sotto forma di risparmio di spesa) da tali reati.</li> </ul>
<b>AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai fini del reato di autoriciclaggio possono risultare sensibili i conferimenti di incarichi professionali in quanto può trattarsi di prestazioni inesistenti o sovrappagate; in tali casi si genera infatti in capo alla società un risparmio d'imposta e ne può derivare una responsabilità penal-tributaria (es: dichiarazione infedele; dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); il risparmio di imposta che si genera in capo a NECSI HOLDING può portare alla contestazione del reato di autoriciclaggio per l'utilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di un flusso finanziario di provenienza illecita, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.</li> </ul>
<b>RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai fini del reato di auto riciclaggio, rilevano le condotte di corruzione che permettono alla Società un risparmio di spesa; il conseguente impiego da parte della Società di detta utilità illecita in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa, può configurare il predetto reato.</li> </ul>
<b>CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai fini del reato di auto riciclaggio, presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere (es. requisiti patrimoniali, etc.) al fine di ottenere contributi, finanziamenti o altre erogazioni e, successivamente, utilizzare detti importi - di provenienza illecita - in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</li> </ul>
<b>OMAGGI, EROGAZIONI LIBERALI E SPONSORIZZAZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai fini del reato di auto riciclaggio possono risultare sensibili sia le sponsorizzazioni sia le erogazioni liberali; può trattarsi infatti di operazioni attraverso le quali vengono creati costi, in tutto o in parte, inesistenti che generano in capo alla Società un risparmio d'imposta che può avere rilevanza penale (es: dichiarazione infedele; dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); non si può infatti escludere che il mero utilizzo della somma risparmiata possa configurare l'“impiego” previsto dalla fattispecie di auto riciclaggio.</li> <li>• Inoltre, il processo è da considerarsi sensibile in quanto può essere funzionale alla costituzione di provviste di denaro attraverso erogazioni e sponsorizzazioni fittizie o per ammontare maggiore da quello delle spese effettivamente sostenute che, se restituite alla Società, possono configurare il reato di autoriciclaggio, oppure essere utilizzate dalla stessa in attività di corruzione.</li> </ul>
<b>SELEZIONE CONSULENTI ESTERNI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai fini del reato di auto riciclaggio possono risultare sensibili operazioni attraverso le quali vengono creati costi, in tutto o in parte, inesistenti che generano in capo alla società un risparmio d'imposta e una possibile responsabilità penal-tributaria (es: dichiarazione infedele; dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). In tali casi, l'utilizzo di detta utilità - il risparmio d'imposta- in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa può comportare la contestazione del reato di auto riciclaggio. Inoltre non si può escludere che il mero utilizzo della somma risparmiata possa configurare l'“impiego” con “concreto ostacolo” previsto dalla fattispecie di auto riciclaggio.</li> </ul>
<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI GENERALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai fini del reato di auto riciclaggio possono risultare sensibili operazioni attraverso le quali vengono creati costi, in tutto o in parte, inesistenti che generano in capo alla società un risparmio d'imposta e una possibile responsabilità penal-tributaria (es: dichiarazione infedele; dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). In tali casi, l'utilizzo di detta utilità -il risparmio d'imposta- in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa può comportare la contestazione del reato di auto riciclaggio. Inoltre non si può escludere che il mero utilizzo della somma risparmiata possa configurare l'“impiego” con “concreto ostacolo” previsto dalla fattispecie di auto riciclaggio.</li> </ul>
<b>CICLO ATTIVO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo del sistema finanziario della Società a scopo di riciclaggio (es. emissione di fatture per coprire gli illeciti altrui).</li> <li>• Sostituzione o trasferimento di denaro (es. ricezione di pagamenti da clienti) proveniente da attività illecite allo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita (riciclaggio).</li> <li>• La fatturazione (attiva) di operazioni in tutto o in parte inesistenti può generare un flusso illecito (il “prezzo” per l'emissione della fattura in tutto o in parte inesistente) che, se reimpresso in azienda in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa può comportare la contestazione del reato di auto riciclaggio.</li> <li>• Inoltre, può costituire reato presupposto per l'auto riciclaggio anche la contabilizzazione di cessioni di beni a società residenti nel territorio comunitario senza aver acquisito</li> </ul>

	documentazione che attesti l'effettiva consegna della merce con conseguente ripresa dell'imposta sul valore aggiunto.
<b>CICLO PASSIVO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sostituzione o trasferimento di denaro (es. pagamento a fornitori) proveniente da attività illecite allo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita (riciclaggio).</li> <li>La registrazione di costi in tutto o in parte inesistenti può generare un risparmio di imposta che, se assume rilevanza penale (es: dichiarazione infedele, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), può comportare la contestazione del reato di auto riciclaggio per l'utilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di un'utilità - il risparmio d'imposta - proveniente dalla commissione di un delitto non colposo, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.</li> </ul>
<b>GESTIONE RISORSE FINANZIARIE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il processo è da considerarsi sensibile in quanto può essere utilizzato per la costituzione di fondi extrabilancio.</li> <li>Investimento (o comunque utilizzo a fini di profitto) di denaro proveniente da delitto; utilizzo, o compimento di altre operazioni, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative di denaro proveniente da delitto non colposo, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.</li> </ul>
<b>PREDISPOSIZIONE BOZZA DI BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ai fini del reato di auto riciclaggio hanno rilevanza tutte le condotte che possono generare in capo alla Società un indebito vantaggio fiscale (es: risparmio di imposta, rimborsi non dovuti, crediti non spettanti, etc.) tale da esporre l'ente alla contestazione della commissione di un reato penal-tributario (es: dichiarazione infedele, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti); in tali casi, dalla contestazione del reato penal-tributario può conseguire altresì la contestazione del reato di auto riciclaggio per l'utilizzo da parte della Società del flusso finanziario illecito - il risparmio d'imposta - proveniente dalla commissione del reato penal-tributario.</li> </ul>
<b>GESTIONE RIMBORSI SPESE E SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalla contestazione del reato tributario può derivare altresì la contestazione del delitto di autoriciclaggio stante l'utilizzo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, di un'utilità proveniente dalla commissione di un delitto non colposo - reato tributario - in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa, nell'interesse o a vantaggio della società.</li> </ul>

### 5.3 Presidi preventivi

I presidi preventivi propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo, (**Allegato 5**), in particolare:
  - o COMPORTAMENTI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO
  - o COMPORTAMENTI IN TEMA DI REGISTRAZIONI CONTABILI
  - o COMPORTAMENTI IN MATERIA SOCIETARIA
  - o NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
  - o COMPORTAMENTI IN MATERIA DI CORRUZIONE PRIVATA
  - o COMPORTAMENTI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA
  - o CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA AMBIENTALE
- Per ciascun processo sensibile
  - o il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 6**)
  - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7**).



## **6 DELITTI INFORMATICI E ILLECITO TRATTAMENTO DI DATI**

### **6.1 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce di cui all'art. 24-bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell' **Allegato 2 – Elenco dei reati presupposto**.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie che non si può escludere siano astrattamente applicabili a NECSI HOLDING.

#### **Accesso abusivo (art. 615 ter c.p., art. 615 quater c.p.)**

I reati in esame vengono integrati in caso di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico o detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

L'accesso abusivo può essere:

- verso un sistema esterno (es. manipolazione di dati di concorrenti o PA)
- al proprio sistema dall'esterno (es. da parte di fornitori/consulenti collusi per elusione sistema di controllo)
- al proprio sistema dall'interno (es. accesso ad area ristretta per modifica autorizzazione ed elusione del sistema di controllo)

Il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso può essere concretizzato mediante impersonizzazione fraudolenta su un sistema informatico recuperando credenziali di accesso altrui (es. utilizzo di privilegi ed autorizzazione di operazioni con elusione del sistema di controllo interno).

Furto di codici/credenziali e diffusione per l'impersonizzazione (vedi sopra).

#### **Danneggiamento (art. 615 quinquies c.p., art. 635 bis c.p., art. 635 ter c.p., art. 635 quater c.p., art. 635 quinquies c.p.)**

I reati in esame riguardano il danneggiamento fisico di sistemi informatici, telematici o dati, ad esempio:

- Diffusione di programmi atti a cagionare un danno mediante posta elettronica (es. verso concorrenti, PA, Autorità di Vigilanza, etc.).
- Distruzione di dati o di sistemi informatici (ad es. di concorrenti).

#### **Intercettazione, impedimento, interruzione (art 617 quater c.p., 617 quinquies c.p.)**

La fattispecie prevede e punisce l'installazione di apparecchiature per intercettazione fraudolenta di comunicazioni (es. sia interno ai sistemi che esterno agli stessi, come base per la commissione di una delle condotte sopra citate o l'ottenimento di informazioni riservate).

## Falso ideologico in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

Il reato è integrato dalla falsificazione/alterazione fraudolenta di un documento digitale (es. per false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento di un vantaggio).

### 6.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree ed i processi aziendali di NECSI HOLDING sensibili rispetto alle fattispecie relative ai reati informatici e le relative condotte illecite sono le seguenti:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
<b>GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI E LICENZE SOFTWARE</b>  <b>GESTIONE PRIVACY</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico o detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. L'accesso abusivo può essere:<ul style="list-style-type: none"><li>➢ verso un sistema esterno (es. manipolazione di dati di concorrenti o PA)</li><li>➢ al proprio sistema dall'esterno (es. da parte di fornitori/consulenti collusi per elusione sistema di controllo)</li><li>➢ al proprio sistema dall'interno (es. accesso ad area ristretta per modifica autorizzazione ed elusione del sistema di controllo)</li></ul></li><li>• Il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso può essere concretizzato mediante impersonizzazione fraudolenta su un sistema informatico recuperando credenziali di accesso altrui (es. utilizzo di privilegi ed autorizzazione di operazioni con elusione del sistema di controllo interno).</li><li>• Furto di codici/credenziali e diffusione per l'impersonizzazione (vedi sopra).</li><li>• Danneggiamento fisico di sistemi informatici, telematici o dati, ad esempio:<ul style="list-style-type: none"><li>➢ Diffusione di programmi atti a cagionare un danno mediante posta elettronica (es. verso concorrenti, PA, Autorità di Vigilanza, etc.).</li><li>➢ Distruzione di dati o di sistemi informatici (ad es. di concorrenti).</li><li>➢ Installazione di apparecchiature per intercettazione fraudolenta di comunicazioni (es. sia interno ai sistemi che esterno agli stessi, come base per la commissione di una delle condotte sopra citate o l'ottenimento di informazioni riservate).</li></ul></li><li>• Falsificazione/alterazione fraudolenta di un documento digitale (es. per false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento di un vantaggio).</li><li>• Corruzione del consulente informatico. Promessa o dazione di denaro o di altra utilità al consulente affinché compia atti (es. cancellazione di dati da server aziendale o fraudolenta alterazione di dati o informazioni) al fine di impedire che emergano comportamenti illeciti o irregolari della società del corruttore, e con un documento (reputazionale, ad esempio) della società di appartenenza del consulente; il tutto, sempreché tale condotta non costituisca un reato più grave.</li></ul>
<b>GESTIONE DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI CON AUTORITÀ GIUDIZIARIA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La fattispecie di Falso in documento informatico pubblico ricorre qualora le autocertificazioni o attestazioni fatte dalla società tramite mezzi informatici che conferiscono efficacia probatoria (es. firma elettronica qualificata, avanzata o digitale) confluiscono in atti pubblici o determinino l'emissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, di atti o certificati da parte della pubblica autorità, con valenza di atto pubblico. Riguarda tanto l'ipotesi di intervento sul documento informatico in sé, quanto sul sistema informatico che genera il documento falsificato.</li><li>• Ad esempio, cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato (es. l'ente ha ricevuto un avviso di garanzia per un reato e procede ad eliminare le tracce elettroniche del reato stesso).</li></ul>
<b>CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E LICENZE</b>  <b>PREDISPOSIZIONE BOZZA DI BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI</b>  <b>RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)</b>  <b>CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La fattispecie di Falso in documento informatico pubblico ricorre qualora le autocertificazioni o attestazioni fatte dalla società tramite mezzi informatici che conferiscono efficacia probatoria (es. firma elettronica qualificata, avanzata o digitale) confluiscono in atti pubblici o determinino l'emissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, di atti o certificati da parte della pubblica autorità, con valenza di atto pubblico. Riguarda tanto l'ipotesi di intervento sul documento informatico in sé, quanto sul sistema informatico che genera il documento falsificato". Ad esempio:<ul style="list-style-type: none"><li>– falsificazione di documenti informatici da parte di enti che procedono a rendicontazione elettronica di attività;</li><li>– cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato (es. l'ente ha ricevuto un avviso di garanzia per un reato e procede ad eliminare le tracce elettroniche del reato stesso);</li></ul></li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• falsificazione di documenti informatici correlata all'utilizzo illecito di dati identificativi altrui nell'esecuzione di determinate operazioni informatiche o telematiche in modo che queste risultino eseguite dai soggetti legittimi titolari dei dati (es. attivazione di servizi non richiesti).</li></ul>
--	---

### 6.3 Presidi preventivi

I presidi preventivi propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo, (**Allegato 5**), in particolare:
  - o COMPORTAMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DI SISTEMI INFORMATICI
- Per ciascun processo sensibile
  - o il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 6**)
  - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7**).

## 7 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

### 7.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce alla fattispecie di reato contemplata dall'art. 25-decies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" del D.Lgs. 231/2001.

#### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.)**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque, con violenza o con minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

### 7.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree e di processi aziendali di NECSI HOLDING sensibili rispetto alla presente fattispecie di reato e le relative possibili condotte illecite sono le seguenti:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
<b>GESTIONE DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI CON AUTORITA' GIUDIZIARIA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Induzione da parte di personale di NECSI HOLDING verso qualsiasi soggetto indagato o imputato (anche in un procedimento connesso o in un reato collegato), a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – con offerta di denaro o altra utilità ovvero con minaccia - nell'interesse o a vantaggio di NECSI HOLDING stesso.</li><li>• Possono, pertanto, risultare Destinatari della condotta gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato) che potrebbero essere indotti dalla Società a "non rispondere" o a rispondere falsamente all'Autorità giudiziaria (giudice, pubblico ministero), dunque ogni soggetto appartenente a NECSI HOLDING.</li></ul>

### 7.3 Presidi preventivi

I presidi preventivi propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo, (**Allegato 5**), in particolare:
  - o NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
  - o NEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI
- Per ciascun processo sensibile
  - o il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 6**); ulteriori protocolli di riferimento vanno ricercati nei presidi già definiti in relazione al reato di corruzione ed in particolare alle attività propedeutiche alla formazione di fondi extrabilancio (gestione irregolare della fatturazione attiva e passiva e dei rimborsi spesa).
  - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7**).

## **8 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

### **8.1 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce ai reati previsti dall'art. 25-bis 1 "*Delitti contro l'industria e il commercio*" del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell' **Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a NECSI HOLDING.

#### **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

Il reato è integrato dal danneggiare l'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

L'ipotesi è aggravata se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale.

#### **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

Il reato si perfeziona ove, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, venga consegnata all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. [tale titolo di reato si applica qualora il fatto non costituisca un più grave reato].

#### **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

La condotta si realizza mediante la messa in vendita, o altrimenti in circolazione, di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. [ipotesi punita qualora tale condotta non sia previsto come reato da altra disposizione di legge].

#### **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

Il reato è integrato dalla fabbricazione o utilizzo industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, e ciò potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale. [tale titolo di reato non si applica qualora sia applicabile l'art. 473 o 474 c.p.].

Ugualmente, è punito ex art. 517-ter c.p. chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Le condotte di cui all'art. 517-ter c.p. sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

## 8.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree ed i processi aziendali di NECSI HOLDING sensibili rispetto alle presenti fattispecie di reato contro l'industria e il commercio e le relative condotte illecite sono le seguenti:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
MARKETING	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'Ufficio Marketing istituzionale potrebbe alterare segni distintivi (parola, lettera, numero, disegno, fotografia, forma, colore, logotipo, etichetta o combinazione di questi segni avente carattere distintivo ed utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi) di terzi registrati e farne uso al fine di indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del servizio o del prodotto.</li><li>• Utilizzo abusivo di immagini (es. prodotte da fotografo professionista), video o brani musicali protetti da diritto d'autore, senza corrispondere quanto dovuto alla SIAE.</li><li>• Riproduzione abusiva per trarne profitto, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati. Un esempio applicabile è l'utilizzo di motivi musicali in video promozionali o di immagini, in violazione dei relativi diritti d'autore.</li></ul>

## 8.3 Presidi preventivi

I presidi preventivi propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo, (**Allegato 5**), in particolare:
  - o COMPORTAMENTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE E A TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E DELLA LIBERA CONCORRENZA
- Per ciascun processo sensibile
  - o il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 6**)
  - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7**).

## **9 DELITTI IN MATERIA DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

### **9.1 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-bis "*Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*" del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell' **Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a NECSI HOLDING.

#### **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)**

Tra le varie fattispecie integranti il reato in parola, assume precipuo rilievo la condotta di chi acquisti, o comunque riceva monete contraffatte o alterate da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, al fine di metterle in circolazione.

#### **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)**

Il reato prevede e punisce la spendita o la messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede.

#### **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)**

In via residuale, è punita anche l'introduzione nel territorio dello Stato, l'acquisizione o la detenzione di monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero la spendita o la messa in circolazione.

#### **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**

La fattispecie si realizza mediante l'alterazione di segni distintivi registrati (parola, lettera, numero, disegno, fotografia, forma, colore, logotipo, etichetta o combinazione di questi segni avente carattere distintivo ed utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi) appartenenti a terzi.

#### **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

Il reato punisce l'introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, di prodotti industriali con marchi e segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

## 9.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree ed i processi aziendali di NECSI HOLDING sensibili rispetto alle presenti fattispecie previste nei reati di falsità in monete e segni di riconoscimento e le relative condotte illecite sono le seguenti:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
MARKETING	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'Ufficio Marketing istituzionale potrebbe alterare segni distintivi (parola, lettera, numero, disegno, fotografia, forma, colore, logotipo, etichetta o combinazione di questi segni avente carattere distintivo ed utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi) di terzi registrati e farne uso al fine di indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del servizio o del prodotto.</li></ul>

## 9.3 Presidi preventivi

I presidi preventivi propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo, (**Allegato 5**), in particolare:
  - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE E A TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E DELLA LIBERA CONCORRENZA
  - COMPORTAMENTI IN MATERIA DI FALSO NUMMARIO
- Per ciascun processo sensibile
  - il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 6**)
  - i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7**).



## 10 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

### 10.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-novies "*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*" del D.Lgs. 231/2001

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a NECSI HOLDING.

#### **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Art. 171-bis l. 22.4.1941 n. 633)**

La previsione in esame punisce chiunque duplica abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, sempre per trarne profitto, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

#### **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Art. 171-ter l. 22.4.1941 n. 633)**

La previsione in esame punisce chiunque, ad uso non personale ed a fini di lucro, tra l'altro:

- riproduce, trasmette o diffonde in pubblico abusivamente, opere o parti di opere [...] scientifiche o didattiche, anche se inserite in opere composite o in banche dati;
- introduce nel territorio, detiene per la vendita o distribuzione, distribuisce [...], anche senza aver concorso alla duplicazione o riproduzione, le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- detiene per vendita o distribuzione, vende o noleggia [...] supporti per i quali siano prescritte, ai sensi di legge, l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o con contrassegno alterato o modificato;
- fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia [...] detiene per scopi commerciali attrezzature, prodotti o componenti [...] che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione (art. 102 *quater* L. 633/1941), ovvero siano principalmente progettati, prodotti adattati ... al fine di facilitare l'elusione di predette misure;
- rimuove abusivamente, altera le informazioni elettroniche sul regime dei diritti (di cui all'art. 102 *quinquies* L. 633/1941), ovvero distribuisce, importa [...] opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse
- comunica al pubblico, mediante immissione in un sistema di reti telematiche un'opera dell'ingegno o parte di essa, protetta dal diritto d'autore in violazione dell'art 16 L. 633/1941 (diritto esclusivo di comunicazione al pubblico).

## **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Art. 171 l. 22.4.1941 n. 633)**

In via residuale è punito chiunque, senza averne diritto:

- riproduce, trascrive, diffonde, pone altrimenti in commercio [...] un'opera altrui,
- mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche [...], un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa,
- riproduce un numero di esemplari [...] maggiore di quello che aveva il diritto di riprodurre,
- ponga comunque in essere condotte - in relazione ad un'opera altrui non destinata alla pubblicità - con usurpazione della paternità dell'opera, con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

In relazione all'art. 171 co. 1 lett. a-bis), che sanziona chiunque, senza averne diritto, *mette a disposizione del pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa*, si ritiene che esso faccia riferimento al diffuso fenomeno della condivisione in rete di materiale protetto dalla normativa sul diritto d'autore (ad esempio *file sharing*). Poiché manca il fine lucrativo dell'attività (altrimenti si cadrebbe nelle fattispecie più gravi di cui agli artt. 171 bis e ter) e dubitando dunque che da tali condotte possa discendere la responsabilità in capo all'ente, si ritiene che con tale reato presupposto il Legislatore abbia invitato l'ente a diffondere una politica aziendale genericamente improntata al rispetto del diritto d'autore nell'utilizzo delle reti telematiche.

### **10.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite**

Le aree ed i processi aziendali di NECSI HOLDING sensibili rispetto alle presenti fattispecie di reato relative alla violazione del diritto d'autore e le relative condotte illecite sono le seguenti:

<b>PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI</b>	<b>CONDOTTE ILLECITE</b>
<b>GESTIONE SISTEMI INFORMATICI, LICENZE SOFTWARE E PRIVACY</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Duplicazione abusiva per trarne profitto di programmi per elaboratore o ai medesimi fini importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).</li></ul>

### **10.3 Presidi preventivi**

I presidi preventivi propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo, (**Allegato 5**), in particolare:
  - o COMPORTAMENTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE E A TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E DELLA LIBERA CONCORRENZA
- Per ciascun processo sensibile
  - o il rispettivo protocollo preventivo 231 (**Allegato 6**)
  - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7**).

## **11 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE**

### **11.1 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce alla fattispecie di reato contemplata dall'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto. Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie che non si può escludere siano astrattamente applicabili a NECSI HOLDING.

#### **Lavoro subordinato e parasubordinato (Art. 22 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, comma 12 bis)**

L'ipotesi in esame prevede e punisce l'impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato,

- a. se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b. se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c. se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

#### **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)**

La fattispecie è perfezionata dalla promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero il compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata sottoposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

La pena aumenta se la fattispecie è commessa al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardino l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento.

E' punito inoltre, il favorire la permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

## 11.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree ed i processi aziendali di NECSI HOLDING sensibili rispetto alle fattispecie di reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare e le relative condotte illecite sono le seguenti:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
<b>SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assunzione o comunque utilizzo - anche per il tramite di società di somministrazione - di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dalla legge vigente, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure sia stato revocato o annullato.</li></ul>

## 11.3 Presidi preventivi

I presidi preventivi propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo, (**Allegato 5**), in particolare:
  - o COMPORTAMENTI VERSO I LAVORATORI A TUTELA DELLA PERSONALITA' INDIVIDUALE
- Per ciascun processo sensibile:
  - o il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 6**);
  - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7**).

## **12 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

### **12.1 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-quinquies "*Delitti contro la personalità individuale*" del D.Lgs. 231/2001

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a NECSI HOLDING.

#### **Prostituzione minorile (art. 600-bis c. p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

#### **Pornografia minorile (art. 600-ter c. p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

#### **Pornografia virtuale (art. 600-quater1 c.p.)**

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

#### **Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c. p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

#### **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

### **Tratta di persone (art. 601 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

### **Corruzione di minorenni (art. 609-quinquies c.p.)**

È punito chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata:

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

### **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. Caporalato) (art. 603-bis c.p.)**

La fattispecie punisce chiunque:

- 1) recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizzi, assuma o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente illecito costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

## 12.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree ed i processi aziendali di NECSI HOLDING sensibili rispetto alle fattispecie di reato contro la personalità individuale e le relative condotte illecite sono le seguenti:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
<b>SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo, assunzione o impiego di manodopera – anche mediante attività di intermediazione di altri (es. attraverso società di somministrazione) o attraverso contratti di appalto o subappalto – sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, ad esempio:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- corrispondendo reiteratamente retribuzioni palesemente difformi dal CCNL applicabile alla Società;</li> <li>- con reiterata violazione della normativa relativa all’orario, ai periodi di riposo, al riposo settimanali, all’aspettativa obbligatoria e alle ferie;</li> <li>- violando norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.</li> </ul> </li> </ul>
<b>GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E LICENZE SOFTWARE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rifornimento, detenzione, distribuzione, diffusione, anche per via telematica, e cessione, anche a titolo gratuito, di materiale pornografico realizzato utilizzando minorenni.</li> </ul>
<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI GENERALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricorso ad appaltatori o a subappaltatori che utilizzano o impiegano manodopera (particolarmente a rischio i fornitori di servizi che utilizzano soggetti non specializzati quali ad esempio servizi di pulizia, facchinaggio, magazzinaggio, mensa, riparazioni semplici, piccoli lavori edili) – anche mediante attività di intermediazione di altri o attraverso contratti di subappalto – sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, ad esempio:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- corrispondendo reiteratamente retribuzioni palesemente difformi dal CCNL applicabile;</li> <li>- con reiterata violazione della normativa relativa all’orario, ai periodi di riposo, al riposo settimanali, all’ispettiva obbligatoria e alle ferie;</li> <li>- violando norme in materia di sicurezze e igiene nei luoghi di lavoro;</li> <li>- sottoponendo il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</li> </ul> </li> </ul>

## 12.3 Presidi preventivi

I presidi preventivi propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo, (**Allegato 5**), in particolare:
  - o COMPORTAMENTI VERSO I LAVORATORI E A TUTELA DELLA PERSONALITA' INDIVIDUALE
- Per ciascun processo sensibile:
  - o il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 6**);
  - o i rispettivi flussi informativi all’OdV (**Allegato 7**).

## **13 DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANCHE TRANSAZIONALI) e DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

### **13.1 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce ai reati previsti dall'art. 24 ter "*Delitti di criminalità organizzata*" del D.Lgs. 231/2001, compreso l'art. 10 della legge 146/2006 – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale*, ed ai reati previsti dall'art. 25 quater "*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*" del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a NECSI HOLDING.

**Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)** (con esclusione di quelle di cui al co. 6)  
Associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.

Si segnala che il reato di associazione per delinquere è considerato "trasversale" alle diverse attività/processi; infatti, tale fattispecie si configura "quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti" e, dunque, in presenza di qualsiasi delitto, anche non ricompreso tra quelli tassativamente previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.

**Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)**

Il reato si configura in caso di partecipazione, promozione, direzione, organizzazione di un'associazione di tipo mafioso. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

**Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)**

Accettazione, diretta o a mezzo di intermediari, della promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p. o mediante le modalità operative tipiche di tale tipologia di sodalizio criminoso (forza di intimidazione ed assoggettamento da esso derivante), in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

La norma punisce altresì chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi e con le modalità sopra descritte."



**Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis (associazione di tipo mafioso) ovvero agevolazione delle attività delle associazioni di tipo mafioso.**

**13.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite**

Si segnala che il reato di associazione per delinquere è considerato "trasversale" alle diverse attività/processi; infatti, tale fattispecie si configura "quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti" e, dunque, in presenza di qualsiasi delitto, anche non ricompreso tra quelli tassativamente previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.

Ciò premesso, si riportano di seguito i principali processi aziendali esposti ai reati di criminalità organizzata e le relative possibili condotte illecite:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
<b>GESTIONE INTERCOMPANY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (società del gruppo di appartenenza, fornitori, consulenti, rappresentanti della P.A., clienti, etc.) – si deve trattare di almeno tre persone – allo scopo di commettere più delitti (es. reati contro la PA, riciclaggio, autoriciclaggio, delitti contro la personalità individuale, etc.) mediante:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'utilizzo delle relazioni intercompany e del sistema finanziario del gruppo di appartenenza per finanziare l'associazione criminale;</li> <li>- l'abuso delle posizioni dirigenziali ricoperte all'interno di altre società facenti parte del gruppo di appartenenza;</li> <li>- utilizzo di strutture di altre società del gruppo di appartenenza per offrire rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a persone che partecipano ad associazioni con finalità di terrorismo.</li> </ul> </li> <li>• L'associazione di cui sopra potrebbe essere qualificata di tipo mafioso qualora si avvallesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, con le finalità previste dall'art. 416 bis co. 3 c.p. (tra cui, acquisire la gestione o il controllo delle attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri).</li> <li>• Nei casi in cui la Società, non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, non possa dirsi partecipe all'associazione criminosa, potrebbe essere comunque chiamata a rispondere a titolo di concorso nel reato di associazione per delinquere qualora apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.</li> </ul>
<b>GESTIONE SOCIETARIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, consulenti, rappresentanti della P.A., clienti, società del gruppo di appartenenza, etc.) – si deve trattare di almeno tre persone – allo scopo di commettere più delitti (es. reati contro la PA, reati tributari, riciclaggio, autoriciclaggio delitti contro la personalità individuale, etc.) ad esempio mediante la spoliazione patrimoniale (simulata o fraudolenta) di società e/o aziende.</li> <li>• L'associazione di cui sopra potrebbe essere qualificata di tipo mafioso qualora si avvallesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, con le finalità previste dall'art. 416 bis co. 3 c.p. (tra cui, acquisire la gestione o il controllo delle attività economiche o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri).</li> <li>• Nei casi in cui la Società, non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, non possa dirsi partecipe all'associazione criminosa, potrebbe essere comunque chiamata a rispondere a titolo di concorso nel reato di associazione per delinquere qualora apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, ad esempio, agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.</li> </ul>
<b>GESTIONE DEL CONTENZIOSO E RAPPORTI CON AUTORITÀ DOGANALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, rappresentanti della P.A., consulenti, clienti, società del gruppo di appartenenza, etc.) – si deve trattare di almeno tre persone – allo scopo di commettere più delitti (es. reati di corruzione, sia pubblica che privata, truffa aggravata, reati tributari, riciclaggio, autoriciclaggio, reati ambientali, reati di salute e sicurezza sul lavoro, etc.). A titolo esemplificativo, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, soggetti appartenenti a NECSI potrebbero anche a seguito di promessa o dazione di denaro o altra utilità, accordarsi con un soggetto coinvolto nel procedimento giudiziario ed un consulente esterno che assiste l'azienda durante le attività affinché siano "pilotati" – anche con artifici e raggiri</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gli esiti di procedimenti in favore di NECSI o a favore di terzi fornitori, il tutto con conseguenti vantaggi patrimoniali derivanti dall'attività illecita.</li> <li>• L'associazione di cui sopra potrebbe essere qualificata di tipo mafioso qualora si avvalsesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, con le finalità previste dall'art. 416 bis co. 3 c.p. (tra cui, acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri).</li> <li>• Nei casi in cui la Società, non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, non possa dirsi partecipe all'associazione criminosa, potrebbe essere comunque chiamata a rispondere a titolo di concorso nel reato di associazione per delinquere qualora apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, ad esempio, agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.</li> </ul>
<p><b>AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI</b></p> <p><b>ACQUISTI DI BENI E SERVIZI GENERALI</b></p> <p><b>SELEZIONE CONSULENTI ESTERNI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, consulenti, rappresentanti della P.A., società del gruppo di appartenenza, etc.) – si deve trattare di almeno tre persone – allo scopo di commettere più delitti (es. reati contro la PA, riciclaggio, autoriciclaggio, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, etc.) mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la nomina di consulenti o l'assegnazione di lavori a fornitori legati da vincoli di parentela e/o di affinità o comunque legati ad esponenti di note organizzazioni criminali;</li> <li>- la predisposizione di falsi contratti per fornitura di servizi, realizzazione di lavori e prestazioni di consulenze - tutti contabilmente giustificati da fatture per operazioni inesistenti;</li> <li>- eventuali ulteriori accordi preordinati alla falsa fatturazione da parte del fornitore/consulente con conseguente risparmio di imposta per NECSI HOLDING.</li> </ul> </li> <li>• L'associazione di cui sopra potrebbe essere qualificata di tipo mafioso qualora si avvalsesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, con le finalità previste dall'art. 416 bis co. 3 c.p. (tra cui, acquisire la gestione o il controllo delle attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri).</li> <li>• Nei casi in cui la Società, non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, non possa dirsi partecipe all'associazione criminosa, potrebbe essere comunque chiamata a rispondere a titolo di concorso nel reato di associazione per delinquere qualora apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.</li> </ul>
<p><b>OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI, EROGAZIONI LIBERALI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, clienti, società del gruppo di appartenenza, etc.) – si deve trattare di almeno tre persone – , allo scopo di commettere reati (es. frodi sportive) da cui derivino profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.</li> <li>• In particolare, soggetti di NECSI HOLDING potrebbero dare o promettere denaro o altra utilità o vantaggio ai partecipanti di associazioni o società sportive destinatarie di sponsorizzazione al fine di alterare l'esito di competizioni sportive organizzate da enti riconosciuti dallo Stato, nell'interesse o a vantaggio dell'ente (es. per ottenere pubblicità dei servizi/beni offerti/venduti dalla Società e/o visibilità del proprio marchio).</li> </ul>
<p><b>CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E LICENZE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, consulenti, rappresentanti della P.A., società del gruppo di appartenenza, etc.) – si deve trattare di almeno tre persone – allo scopo di acquisire la gestione o ottenere il controllo di concessioni, autorizzazioni o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.</li> <li>• L'associazione di cui sopra potrebbe essere qualificata di tipo mafioso qualora si avvalsesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.</li> <li>• Nei casi in cui la Società, non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, non possa dirsi partecipe all'associazione criminosa, potrebbe essere comunque chiamata a rispondere a titolo di concorso nel reato di associazione per delinquere qualora apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.</li> </ul>
<p><b>RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, rappresentanti della P.A., consulenti, clienti, società del gruppo di appartenenza, etc.) – si deve trattare di almeno tre persone – allo scopo di commettere più delitti (es. reati di corruzione, sia pubblica che privata, truffa aggravata, riciclaggio, autoriciclaggio, reati ambientali, reati di salute e sicurezza sul lavoro, etc.). A titolo esemplificativo, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, soggetti appartenenti a NECSI HOLDING potrebbero: <ul style="list-style-type: none"> <li>- anche a seguito di promessa o dazione di denaro o altra utilità, accordarsi con un ispettore, pubblico o privato, ed un consulente esterno che assiste l'azienda durante le attività di controllo affinché siano "pilotati" – anche con artifici e raggiri – gli esiti di ispezioni presso NECSI a favore della stessa Società (attraverso, ad esempio, la preventiva comunicazione del giorno, oggetto e generalità del personale ispettivo e degli aspetti oggetto di verifica) o a favore di terzi fornitori (ad esempio, fornitore affidatario dello smaltimento dei rifiuti per conto della società che avvenisse con</li> </ul> </li> </ul>

	<p>modalità irregolari), il tutto con conseguenti vantaggi patrimoniali derivanti dall'attività illecita (es. traffico illecito di rifiuti pericolosi);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- porre in essere in collaborazione con altri soggetti esterni (es. laboratorio di analisi esterno, etc.) più atti esecutivi al fine di far apparire, anche mediante artifici e raggiri, solo formalmente rispettate le procedure di gestione delle attività nel rispetto della norma vigente (ad es. tramite l'alterazione di risultati per dimostrare il rispetto dei parametri ambientali imposti dalla legge o presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure omettendo informazioni dovute per legge).</li> <li>• L'associazione di cui sopra potrebbe essere qualificata di tipo mafioso qualora si avvallesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, con le finalità previste dall'art. 416 bis co. 3 c.p. (tra cui, acquisire la gestione o il controllo delle attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri).</li> <li>• Nei casi in cui la Società, non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, non possa dirsi partecipe all'associazione criminosa, potrebbe essere comunque chiamata a rispondere a titolo di concorso nel reato di associazione per delinquere qualora apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.</li> </ul>
<p><b>SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, clienti, rappresentanti della P.A., consulenti, società del gruppo di appartenenza, etc.) – si deve trattare di almeno tre persone – allo scopo di commettere più delitti (es. reati contro la PA, riciclaggio, autoriciclaggio, delitti contro la personalità individuale, etc.) mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'assunzione di personale legato da vincoli di parentela e/o di affinità o comunque legati ad esponenti di note organizzazioni criminali;</li> <li>- atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di soggetti senza titolo di residenza permanente.</li> </ul> </li> <li>• L'associazione di cui sopra potrebbe essere qualificata di tipo mafioso qualora si avvallesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, con le finalità previste dall'art. 416 bis co. 3 c.p. (tra cui, acquisire la gestione o il controllo di attività economiche o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri).</li> <li>• Nei casi in cui la Società, non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, non possa dirsi partecipe all'associazione criminosa, potrebbe essere comunque chiamata a rispondere a titolo di concorso nel reato di associazione per delinquere qualora apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.</li> </ul>
<p><b>CICLO ATTIVO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (clienti, società del gruppo di appartenenza, consulenti, rappresentanti della P.A., etc.) – si deve trattare di almeno tre persone – allo scopo di commettere più delitti (es. reati contro la PA, riciclaggio, autoriciclaggio, etc.) mediante eventuali accordi preordinati alla sotto fatturazione o alla vendita fittizia di beni o servizi.</li> <li>• L'associazione di cui sopra potrebbe essere qualificata di tipo mafioso qualora si avvallesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, con le finalità previste dall'art. 416 bis co. 3 c.p. (tra cui, acquisire la gestione o il controllo di attività economiche o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri).</li> <li>• Nei casi in cui la Società, non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, non possa dirsi partecipe all'associazione criminosa, potrebbe essere comunque chiamata a rispondere a titolo di concorso nel reato di associazione per delinquere qualora apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.</li> </ul>
<p><b>CICLO PASSIVO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, consulenti, rappresentanti della P.A., società del gruppo di appartenenza, etc.) – si deve trattare di almeno tre persone – allo scopo di commettere più delitti (es. reati contro la PA, riciclaggio, autoriciclaggio, delitti contro la personalità individuale, etc.) mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la predisposizione di falsi contratti per fornitura di servizi, realizzazione di lavori e prestazioni di consulenze - tutti contabilmente giustificati da fatture per operazioni inesistenti;</li> <li>- eventuali accordi preordinati alla sotto fatturazione.</li> </ul> </li> <li>• L'associazione di cui sopra potrebbe essere qualificata di tipo mafioso qualora si avvallesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, con le finalità previste dall'art. 416 bis co. 3 c.p. (tra cui, acquisire la gestione o il controllo di attività economiche o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri).</li> <li>• Nei casi in cui la Società, non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, non possa dirsi partecipe all'associazione criminosa, potrebbe essere comunque chiamata a rispondere a titolo di concorso nel reato di associazione per delinquere qualora apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.</li> </ul>
<p><b>GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E CASSA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero associarsi ad altri soggetti esterni (fornitori, clienti, rappresentanti della P.A., consulenti, società del gruppo di appartenenza, etc.) – si deve trattare di almeno tre persone – allo scopo di commettere più delitti (es. reati contro la PA,</li> </ul>

	<p>riciclaggio, autoriciclaggio, delitti contro la personalità individuale, etc.) mediante l'utilizzo del sistema finanziario della società per finanziare l'associazione criminale tramite l'erogazione di denaro.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'associazione di cui sopra potrebbe essere qualificata di tipo mafioso qualora si avvalsesse dell'elemento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, con le finalità previste dall'art. 416 bis co. 3 c.p. (tra cui, acquisire la gestione o il controllo di attività economiche o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri).</li> <li>• Nei casi in cui la Società, non rientrando nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, non possa dirsi partecipe all'associazione criminosa, potrebbe essere comunque chiamata a rispondere a titolo di concorso nel reato di associazione per delinquere qualora apportasse un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione.</li> </ul>
--	--

### 13.3 Presidi preventivi

I presidi preventivi propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo (**Allegato 5**), in particolare:
  - o COMPORTAMENTI CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ANCHE TRANSANAZIONALE)
  - o NELLE RELAZIONI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON ENTI DA ESSA PARTECIPATI
  - o COMPORTAMENTI NEI RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI
  - o COMPORTAMENTI VERSO I LAVORATORI E A TUTELA DELLA PERSONALITA' INDIVIDUALE
- Per alcuni processi sensibili:
  - o il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 6**)
  - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7**).

## 14 DELITTI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

### 14.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-terdecies "*Razzismo e xenofobia*" del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a NECSI HOLDING.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque partecipi ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

### 14.2 I processi a rischio

Le attività a rischio, per tali intendendosi attività aziendali che possono ipoteticamente ed astrattamente esporre alla commissione dei reati rilevanti, fermo restando che i medesimi debbono essere posti volontariamente in essere nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, sono:

- diffondere e utilizzare massivamente, attraverso strumenti di comunicazione riconducibili a NECSI HOLDING (es. social network, social media, blog aziendali, volantini o altri strumenti di comunicazione cartacea interna, etc.), espressioni che potrebbero incitare alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi nonché, più in generale, alla propaganda razzista e xenofoba;
- accettare denaro o altre forme di finanziamento al fine di sostenere gruppi di propaganda della Shoah, di crimini di genocidio, di crimini contro l'umanità o di crimini di guerra;
- più in generale, sussiste un rischio potenziale laddove vi siano dazioni di denaro o altre forme di finanziamento - quali erogazioni liberali, affitto di locali utilizzati per riunioni di gruppi organizzati orientati alla commissione di tali crimini, collaborazione al pagamento di volantini o all'organizzazione di eventi - ad associazioni aventi come scopo il sostegno di gruppi di propaganda della Shoah, di crimini di genocidio, di crimini contro l'umanità o di crimini di guerra.

### 14.3 Presidi preventivi

I presidi preventivi propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo, (**Allegato 5**), in particolare:
  - o COMPORTAMENTI IN TEMA DI RAZZISMO E XENOFOBIA

## **15 FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI**

### **15.1 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-quaterdecies "*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*" del D.Lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a NECSI HOLDING.

Le norme puniscono due distinte ipotesi di reato:

- **Frode in competizioni sportive** (art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401)  
Tale ipotesi si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compia altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.  
Al contempo è punito il partecipante alla competizione che accetti il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accolga la promessa.
- **Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa** (art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401)  
Tale fattispecie punisce chiunque:  
(Co. 1)
  - eserciti abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
  - organizzi scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE);
  - eserciti abusivamente l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità;
  - venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri ovvero partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;

- organizzzi, eserciti e raccolga a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ovvero, seppur titolare della prescritta concessione, organizzzi, eserciti e raccolga a distanza, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge;

(Co. 2)

- Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, in qualsiasi modo dia pubblicità al loro esercizio;
- dia pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero;

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

(Co. 3)

- partecipi a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo;

(Co. 4bis )

- svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

(co. 4 ter)

- effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

## 15.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Di seguito vendono indicati i processi di NECSI più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui sopra, e le relative possibili condotte illecite:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
<b>SPONSORIZZAZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai fini del reato di frode in competizioni sportive possono risultare sensibili le sponsorizzazioni relative a manifestazioni sportive, in quanto trattasi di operazioni per effetto delle quali NECSI HOLDING può acquisire vantaggi consistenti nella pubblicità dei servizi/beni offerti/venduti dalla Società e/o nella visibilità del proprio marchio.</li> <li>• Ad esempio soggetti di NECSI HOLDING potrebbero dare o promettere denaro o altra utilità o vantaggio al/ai componenti di un’associazione sportiva o società sportiva destinataria della sponsorizzazione, al fine di ottenere un risultato diverso nella/nelle competizione/i sportiva/e organizzata/e da enti riconosciuti dallo Stato a cui quest’ultima partecipa, a vantaggio di NECSI (es. per ottenere pubblicità dei servizi/beni offerti/venduti dalla Società e/o visibilità del proprio marchio).</li> </ul>

### **15.3 Presidi preventivi**

I presidi preventivi propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo, (**Allegato 5**), in particolare:
  - COMPORTAMENTI IN TEMA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO.



## **16 REATI TRIBUTARI**

### **16.1 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-quinquiesdecies "Reati tributari" del D.lgs. 231/2001.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a NECSI HOLDING.

#### **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.lgs. 74/2000)**

Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Viene prevista una diminuzione di pena qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro centomila.

#### **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs. 74/2000)**

Tale norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

### **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.lgs. 74/2000)**

Tale norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della fattispecie criminosa sopra descritta, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Viene prevista una diminuzione di pena se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila.

### **Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 74/2000)**

Tale norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

### **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 74/2000)**

Tale fattispecie prevede la punibilità di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Viene altresì punito chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Viene prevista un aumento di pena se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila.

Se, in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

La punibilità dell'ente, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01 è altresì prevista con riferimento alla commissione, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, dei seguenti delitti previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74:

- **delitto di dichiarazione infedele** previsto dall'articolo 4 (norma che punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
  - a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
  - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passive inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro due milioni);

- **delitto di omessa dichiarazione** previsto dall'articolo 5 (fattispecie che punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila, ed altresì chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila);
- delitto di **indebita compensazione** previsto dall'articolo 10-quarter (ipotesi di reato integrate qualora non siano versate le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro, ovvero crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro).

## 16.2 I processi a rischio e le possibili condotte illecite

Le aree ed i processi aziendali di NECSI HOLDING sensibili rispetto alle fattispecie di reato tributari e le relative condotte illecite sono le seguenti:

PROCESSI/ ATTIVITÀ SENSIBILI	CONDOTTE ILLECITE
<b>GESTIONE INTERCOMPANY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attraverso la gestione dei rapporti intercompany è possibile compiere arbitraggi o violazioni fiscali. Ad esempio, è possibile che vengano utilizzate fatture attive e/o passive per operazioni inesistenti (anche parzialmente) per aggiustare poste contabili o valori di bilancio oppure che si operino trasferimenti o acquisti di assets a valori non di mercato, il tutto nell'interesse (o a vantaggio) della società.</li> <li>• Nel caso di trasferimenti o acquisti di assets a valori non di mercato, tali operazioni potrebbero infatti essere effettuate per finalità che non corrispondono al programma imprenditoriale e/o all'oggetto sociale o più in generale per finalità estranee all'attività d'impresa, sempre tassabile fiscalmente, configurandosi sostanzialmente in una donazione, ad es. vendendo sottocosto o a un prezzo inferiore al valore normale.</li> </ul>
<b>GESTIONE SOCIETARIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La responsabilità penale è configurabile qualora, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, si alieni simulatamente o si compiano atti fraudolenti sui propri (o altrui) beni in modo idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione.</li> <li>• Ad esempio, il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte può essere realizzato qualora la Società, attraverso un'operazione di scissione, destini il patrimonio ad una nuova Società allo scopo di sottrarre garanzie al Fisco in caso di riscossione coattiva.</li> </ul>
<b>AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DIREZIONALI</b> <b>SELEZIONE DI CONSULENTI ESTERNI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il riconoscimento di compensi a fronte di consulenze inesistenti a prezzi superiori a quelli effettivi, totalmente o parzialmente, che non trovino adeguata corrispondenza nella prestazione eseguita può portare alla contestazione del reato di Dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nell'interesse o nel vantaggio della società (risparmio di imposta).</li> <li>• Parte del prezzo simulato potrebbe anche essere restituito alla Società in contanti (ma anche con altre modalità ad es. fattura attiva inesistente), ad esempio, per la creazione di fondi extracontabili (finalizzati alla commissione di reati di corruzione) oppure potrebbero essere intestate alla Società fatture per prestazioni personali svolte a favore di soggetti appartenenti a NECSI HOLDING ma che non hanno alcun collegamento con l'attività d'impresa (es. consulenze professionali personali per gli Amministratori Delegati o persone ad esso interposte e/o contigue e/o colluse). Anche in tali casi potrebbe essere contestato il reato di Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'interesse o a vantaggio della società (risparmio di imposta).</li> </ul>
<b>RAPPORTI CON ENTI ISPETTIVI (PUBBLICI E NON)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In occasione di controlli e/o ispezioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria o della Guardia di Finanza, soggetti di NECSI HOLDING potrebbero occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione, anche parziale, dei redditi o del volume d'affari anche con riguardo a singoli affari e/o operazioni a vantaggio della Società.</li> </ul>
<b>CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E FINANZIAMENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero indicare in dichiarazione <u>elementi passivi fittizi</u> (o che generano <u>crediti e ritenute fittizi</u>), compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente (es: piano artificioso e fittizio per usufruire di agevolazioni/benefici/crediti</li> </ul>

	<p>d'imposta) ovvero avvalendosi di documenti falsi (ad esempio, registrazione in contabilità di spese inesistenti o fittizie al fine di ottenere crediti di imposta non dovuti a NECSI HOLDING) o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, al fine di far evadere le imposte a NECSI HOLDING per importi superiori ad euro 30.000 oppure tramite la sottrazione all'imposizione di elementi attivi superiori al 5% del totale di quelli indicati in dichiarazione (o comunque superiore ad € 1.500.000).</p>
<b>OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI, EROGAZIONI LIBERALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possono risultare sensibili sia le sponsorizzazioni sia le erogazioni liberali; può trattarsi infatti di transazioni, a fronte di prestazioni in tutto o in parte mai ricevute, attraverso le quali vengono creati costi, in tutto o in parte, inesistenti che generano in capo alla società un risparmio d'imposta che può avere rilevanza penale (es: dichiarazione infedele; dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).</li> </ul>
<b>SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potrebbe essere contestato un reato di Dichiarazione fraudolenta (art. 2 o 3 D.Lgs. 74/2000), ad esempio, nelle seguenti ipotesi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– corresponsione reale di somme al lavoratore in misura inferiore a quella indicata nella certificazione giuslavoristica e fiscale, con iscrizione di costi parzialmente inesistenti e conseguente abbattimento dell'imponibile;</li> <li>– detrazione di spese mediche mai sostenute a favore dei dipendenti/collaboratori, con iscrizione di costi inesistenti e conseguente abbattimento dell'imponibile;</li> <li>– utilizzo illecito di manodopera ad es. tramite contratto d'appalto "non genuino" con cooperative di servizi che potrebbero portare ad un indebito risparmio d'imposta; il tutto se commesso nell'interesse o vantaggio di NECSI HOLDING.</li> </ul> </li> </ul>
<b>ACQUISTI DI BENI E SERVIZI GENERALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'acquisto di forniture e servizi a prezzi superiori a quelli effettivi, totalmente o parzialmente, che non trovino adeguata corrispondenza nella prestazione eseguita può portare alla contestazione del reato di Dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nell'interesse o nel vantaggio della società (risparmio di imposta).</li> <li>• Qualora però la Società decidesse di non esporre nelle dichiarazioni tributarie le fatture o i documenti falsi ricevuti dal fornitore ad essa non sarà ascrivibile il delitto di dichiarazione fraudolenta ma potrebbe comunque essere chiamata a rispondere, in concorso con il venditore/prestatore, del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (Cassazione, sentenza 8 ottobre 2019, n. 41124).</li> <li>• Parte del prezzo del simulato acquisto potrebbe anche essere restituito alla Società, ad esempio, per la creazione di fondi extracontabili (finalizzati alla commissione di reati di corruzione o frodi sportive) oppure potrebbero essere intestate alla Società fatture per prestazioni personali svolte a favore di soggetti appartenenti a NECSI HOLDING ma che non hanno alcun collegamento con l'attività d'impresa (es. acquisto di mezzi privati personali per gli Amministratori Delegati). Anche in tali casi potrebbe essere contestato il reato di Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'interesse o a vantaggio della società (risparmio di imposta).</li> <li>• Potrebbe essere contestato il reato di Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs 74/2000) o per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) mediante l'utilizzo illecito di manodopera ad es. tramite contratto d'appalto "non genuino" con cooperative di servizi che potrebbero portare ad un indebito risparmio d'imposta il tutto se commesso nell'interesse o vantaggio di NECSI HOLDING.</li> </ul>
<b>CICLO ATTIVO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I reati tributari sono delitti presupposto dei reati di riciclaggio/autoriciclaggio e le condotte possono essere strettamente collegate e contigue in tutto o in parte.</li> <li>• Emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni, anche parzialmente, inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, con riconoscimento di somme quale "prezzo" (c.d. retrocessione) per l'emissione o altri benefici per la Società (e conseguente interesse o vantaggio ex d.lgs. 231/01). L'emissione potrebbe essere ricollegata "sinallagmaticamente" a uno speculare utilizzo di fatture passive per operazioni inesistenti con deduzione di elementi passivi fittizi a vantaggio diretto od indiretto di NECSI HOLDING (e conseguente interesse o vantaggio ex d.lgs. 231/01).</li> <li>• Cessioni di merci che apparentemente sono dirette in un paese UE quando in realtà rimangono in Italia o direttamente o per mezzo di altri operatori (anche interposti); esempio tipico sono le frodi carosello UE: compravendite di merci che cartolarmente vengono trasferire all'estero per mezzo di soggetti stranieri (tramite documentazione contabile-fiscale in apparenza corretta) ma in realtà i prodotti restano sempre nel territorio dello Stato.</li> <li>• Quanto sopra potrebbe avvenire con cessioni di merci o prestazioni di servizi sovrappuntati ovvero venduti ad un prezzo superiore a quello reale ed effettivo.</li> </ul>
<b>CICLO PASSIVO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La registrazione di costi in tutto o in parte inesistenti può generare un risparmio di imposta che, se assume rilevanza penale (es: dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), può comportare la contestazione di un reato tributario nell'interesse o a vantaggio della società.</li> </ul>
<b>GESTIONE RISORSE FINANZIARIE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agendo nell'interesse o vantaggio della Società, soggetti apicali di NECSI richiedono agli istituti di credito la conversione di elevate somme di denaro presenti nel conto corrente societario in numerosi assegni circolari intestati agli stessi, o ad altri soggetti affini, di importo inferiore al limite di tracciabilità previsto dalla specifica disciplina, allo scopo di ridurre e/o mantenere basse le disponibilità liquide nel C/C della Società, che si troverebbe</li> </ul>

	<p>comunque in contabilità l'apertura di un credito verso soci o amministratori, e sottrarre garanzie al Fisco nel caso di procedure di riscossione coattiva sulla Società.</p>
<p><b>GESTIONE RIMBORSI SPESE E SPESE DI RAPPRESENTANZA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risultano sensibili tutte le condotte che possono generare in capo alla Società un indebito vantaggio fiscale, ad esempio il risparmio di imposta dovuto a registrazione di costi - rimborsi spese o spese di rappresentanza - in tutto o in parte fittizi, inesistenti, simulati o altrimenti fraudolentemente dedotti tale da esporre l'Ente alla contestazione della commissione di un reato penal-tributario (es: dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ovvero dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici).</li> </ul>
<p><b>PREDISPOSIZIONE BOZZA DI BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero indicare, o far indicare, nelle dichiarazioni <u>elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi e/o inesistenti o crediti e ritenute fittizi</u>, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA a vantaggio di NECSI HOLDING sottraendo all'imposizione elementi attivi superiori al 5% del totale di quelli indicati in dichiarazione o comunque superiori ad euro 1.500.000. Ad esempio, registrare in contabilità un costo mai sostenuto o una perdita su crediti inesistente a fronte di documentazione falsa predisposta appositamente, sulla base di documenti falsi che producano un'imposta evasa superiore ad euro 30.000 oppure sottraggano all'imposizione elementi attivi superiori al 5% del totale di quelli indicati in dichiarazione.</li> <li>Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione, anche parziale, dei redditi o del volume d'affari a vantaggio della Società.</li> <li>Soggetti di NECSI HOLDING potrebbero alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui beni della Società al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva nei confronti della Società per valori superiori o pari a euro 50,000. Si precisa che nella procedura di riscossione coattiva potrebbero rientrare anche le somme contestate con avvisi di accertamento, verbali di constatazione e cartelle esattoriali e ciò anche se gli stessi atti sono impugnati avanti ai Giudici in quanto sono comunque provvisoriamente esecutivi in pendenza di giudizio</li> <li>Gli Amministratori di NECSI HOLDING potrebbero indicare, o far indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (es. durante la procedura di concordato preventivo o altre procedure concorsuali), elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000, al fine di ottenere un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori a vantaggio di NECSI HOLDING.</li> </ul>

### 16.3 Presidi preventivi

I presidi preventivi propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo, (**Allegato 5**), in particolare:
  - o COMPORTAMENTI IN MATERIA TRIBUTARIA;
  - o COMPORTAMENTI IN TEMA DI REGISTRAZIONI CONTABILI;
  - o COMPORTAMENTI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO.
- Per ciascun processo sensibile:
  - o il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 6**);
  - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7**).

## **17 INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE**

### **17.1 Tipologia di reati**

Il presente paragrafo si riferisce a quanto previsto dall'art. 23 "*Inosservanza delle sanzioni interdittive*" del D.Lgs. 231/2001.

#### **Inosservanza delle sanzioni interdittive (Art. 23 d.lgs. n. 231/2001)**

Si tratta di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 che presenta caratteristiche peculiari (rispetto alle altre fattispecie rilevanti) per più ordini di motivi. La disposizione in esame disciplina, infatti, prevede l'ipotesi in cui un soggetto, nello svolgimento della propria attività in favore di un ente cui è stata irrogata una delle sanzioni interdittive di cui agli articoli 13 e ss. del d.lgs. 231, trasgredisce gli obblighi che derivano a carico dell'ente dalla misura sanzionatoria applicata. Oltre a sanzionare penalmente il soggetto agente, l'articolo 23 prevede una responsabilità di carattere amministrativo a carico dell'ente nell'interesse del quale è stato commesso il reato. La fattispecie in esame, pertanto, delinea un'ipotesi di responsabilità amministrativa a carico di un ente, che interviene in una fase già di per sé patologica in relazione alle finalità del decreto, essendo l'ente stesso già stato oggetto di un procedimento giudiziario al termine del quale è stata accertata una sua responsabilità ex d.lgs. 231 del 2001, tale da giustificare l'irrogazione di una delle misure interdittive previste dal decreto. Il precedente accertamento di una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, e la conseguente irrogazione nei suoi confronti di una delle misure interdittive, costituisce, pertanto, presupposto materiale necessario della fattispecie di reato in esame.

Si tratta di un reato comune atteso che può essere commesso da chiunque. E', inoltre, ragionevole sostenere che la disposizione in esame delinea una fattispecie di reato a condotta libera; l'articolo 23, infatti, non caratterizza in alcun modo la condotta materiale idonea ad integrare la fattispecie in oggetto, con la conseguenza che assume rilievo qualsiasi comportamento attivo od omissivo tale da causare la violazione degli obblighi derivanti dalla misura interdittiva irrogata. A tal proposito, peraltro, la fattispecie è classificabile tra i reati di evento.

Dal punto di vista del regime della responsabilità amministrativa posta a carico dell'ente, dal secondo comma della disposizione in esame, è, peraltro, opportuno evidenziare come i presupposti di tale responsabilità non possano essere in tutto e per tutto assimilabili a quelli della responsabilità dell'ente per gli altri reati rilevanti ai sensi del decreto. La formulazione della disposizione in esame, (così come la collocazione sistematica della norma all'interno della struttura del decreto), rendono, infatti, (quantomeno) ragionevole sostenere che la responsabilità delineata dall'articolo 23 del decreto 231 non sia regolata dalle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto stesso (dedicati ai presupposti della responsabilità amministrativa degli enti, ivi compresa la valenza di esimente attribuita ai Modelli di organizzazione gestione e controllo).

Alla luce di quanto precede, la disposizione in oggetto sembrerebbe delineare, a carico dell'ente interdetto, una responsabilità di carattere oggettivo che scaturisce (automaticamente) dalla violazione di uno o più degli obblighi, derivanti dalla sanzione interdittiva, consumata da parte di un soggetto impegnato (a vario titolo) nello svolgimento dell'attività dell'ente stesso.

L'articolo 23 sembra, infatti, delineare, da un lato, una presunzione (assoluta) di commissione del reato a vantaggio o nell'interesse dell'ente, dall'altro, per quanto detto in precedenza, sembra difficile attribuire al Modello di organizzazione, gestione e controllo

(eventualmente adottato dall'ente sanzionato), la valenza di esimente ad esso attribuita dagli articoli 6 e 7 del decreto.

Quale ulteriore conseguenza della non applicabilità delle disposizioni di carattere generale del decreto alla fattispecie in esame, si può, inoltre, sostenere che, al fine di delineare la responsabilità dell'ente ex art. 23, non appare strettamente necessario che la violazione della misura interdittiva sia posta in essere da un soggetto riconducibile alle categorie di "apicale" o "sottoposto", quanto, piuttosto, da un qualsiasi soggetto che agisce per conto dell'ente stesso.

## **17.2 Presidi preventivi**

I presidi preventivi sono contenuti negli allegati:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico di Gruppo (**Allegato 5**),
- Flussi informativi verso OdV (**Allegato 7**).

La Società, inoltre, ha ritenuto opportuno dotarsi del seguente protocollo, da attuare nell'ipotesi in cui venisse applicata da parte dell'Autorità Giudiziaria una misura interdittiva cautelare o definitiva:

1. preventiva individuazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle funzioni aziendali direttamente coinvolte nelle attività correlate e/o inibite dalla misura interdittiva (es. ufficio marketing in caso di applicazione della misura del divieto di pubblicizzare i servizi offerti dalla Società);
2. attribuzione al responsabile di ciascuna delle funzioni previamente identificate del compito di:
  - comunicare al personale interessato la specie e le caratteristiche della misura (tipologia, durata ecc.);
  - trasmettere alla Direzione report periodici circa l'effettivo rispetto della misura applicata.